

XLI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1902

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Comunicazioni della Presidenza (Telegramma del deputato francese P. Déschanel) <i>Pag.</i>	1564
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
<i>Proibizioni</i> per l'agricoltura (BACCELLI G.) . . .	1581
Organico del Ministero di agricoltura ecc. (Id.)	1581
Tumulazione della salma di FRANCESCO FERRARA nel tempio di S. Domenico di Palermo (GIOLITTI)	1590
Riscossione delle imposte dirette (<i>Seguito della discussione</i>)	1580
AGUGLIA	1602
BRUNIALTI (<i>relatore</i>).	1580
1586-87-88-90-91-92-94-92-97-99-1600-01-02-04	
CANTARANO	1584
CARCANO (<i>ministro</i>).	1585
1587-89-95-1600-01-05	
CERRI	1587-1603
COTTAFAVI	1589-90
DE FELICE-GIUFFRIDA	1592
DE NAVA	1601
FURNARI	1582
1586-88-89-90-1600-02-05	
INDELLI	1594
LUZZATTI L.	1589
MORELLI-GUALTIEROTTI (<i>presidente della Commissione</i>)	1603-04
PERLA	1582
RUBINI	1598
SANTINI	1594
VARAZZANI	1596
Interrogazioni:	
Pellegrinaggio a Caprera (riduzioni ferroviarie):	
DE FELICE-GIUFFRIDA	1564
NICCOLINI (<i>sotto-segretario di Stato</i>).	1564
Operai del cantiere di Castellammare di Stabia:	
DEL BALZO CARLO	1565-06
MORIN (<i>ministro</i>).	1565-66
Trust americano (emigranti):	
BACCELLI A. (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1567
PANTALEONI	1568
Insegnanti delle scuole secondarie ex comunali ed ex provinciali:	
CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>).	1569
RAMPOLDI	1569
Provveditori agli studi:	
CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1569
RAMPOLDI	1570
Maestri effettivi e sotto-maestri:	
CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1570
VARAZZANI	1579
Approdo dei vapori postali a Civitavecchia:	
FULCI NICOLÒ (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1607
GALLUPPI	1607
GARAVETTI	1607
SQUITTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1607

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:	
ALESSIO	<i>Pag.</i> 1606
FULCI N. (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1606
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	1606
GUICCIARDINI	1606
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
Case popolari:	
CARCANO (<i>ministro</i>)	1577
FULCI NICOLÒ (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1576
LUZZATTI L.	1571-77
Impiegati degli archivi notarili:	
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	1578
SOCCI	1578
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Bilancio degli esteri e bilancio del fondo dell'emigrazione (BASSETTI-GRIPPO)	1572
Abolizione delle sopratasse per il passaggio dell'Appennino (RICCIO V.)	1577
Prestito Bevilacqua La Masa (CIMORELLI)	1582
Votazione segreta (<i>Risultamento</i>):	
Ruoli organici del personale delle Dogane e dei laboratori chimici delle Gabelle	1605
Darsena di Ravenna	1605
Comune autonomo di Vidardo-Castiraga	1605
Comune autonomo di Viticuso (provincia di Caserta)	1605
Costituzione della frazione di Crosia in Comune autonomo	1605
Distacco del comune di Gorzegno dal mandamento di Bossolasco ed aggregazione al mandamento di Cortemilia	1605

La seduta comincia alle 14.5.

Del Balzo Gerolamo, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Romanin-Jacur, di giorni 5; Marcora, di 3; De Andreis, di 20; De Nobili, di 4; D'Andrea, di 5; Merzi, di 5; Palatini, di 15; Campi, di 15; Vigna, di 4; Pullè, di 15. L'onorevole Meardi chiede un congedo per ufficio pubblico, di giorni 4.

(Sono conceduti).

Comunicazioni.

Presidente. Dal Ministero dell'interno è pervenuta la seguente lettera:

« Ai sensi dell'articolo 295 della legge comunale e provinciale, mi onoro di trasmettere a codesta Presidenza gli uniti elenchi dei Regi Decreti di scioglimenti di Consigli provinciali e comunali e di proroga dei poteri delle Commissioni straordinarie provinciali e dei Regi Commissari presso le Amministrazioni comunali disciolte riferibilmente al primo trimestre 1902.

« Unisco le relazioni e i Regi Decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il Ministro

« Firmato: Giolitti. »

Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi elenchi che saranno stampati e distribuiti.

Onorevoli colleghi, all'annuncio della recente e grave sventura che ha colpito la città di Saint-Pierre, la Camera italiana non poteva rimanere indifferente al dolore che aveva colpito la Francia, e perciò nella seduta di lunedì scorso deliberò che fossero espressi alla Camera francese i sentimenti della nostra condoglianza.

L'onorevole vice presidente De Riseis, che presiedeva a quella seduta, si affrettò ad adempiere l'incarico che era stato a lui affidato e trasmise queste espressioni di condoglianza e di dolore al Presidente della Camera francese.

Oggi all'indirizzo dell'onorevole De Riseis, vice-presidente della Camera, è pervenuto il seguente telegramma direttogli dall'onorevole Déschanel, di cui si dà comunicazione alla Camera.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« Monsieur De Riseis, vice-président de la Chambre des députés, Rome.

« La Chambre des députés sera profondément touchée des sympathies que vous et vos collègues lui exprimez et des grands souvenirs que vous évoquez à l'occasion du désastres de la Martinique. J'ai l'honneur de vous prier monsieur le président de vouloir bien transmettre à la Chambre des députés italienne la vive gratitude de la Chambre Française

« Firmato: Paul Déschanel. »

(Approvazioni).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima, dell'onorevole Grassi-Voces al ministro delle finanze, non essendo presente l'onorevole ministro, è rimandata a domani.

Segue l'interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se sia vero che le Società ferroviarie non abbiano voluto acconsentire ad accordare la riduzione del 75 per cento ai cittadini, che prenderanno parte al prossimo pellegrinaggio a Garibaldi. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Il Comitato esecutivo, organizzatore del pellegrinaggio a Caprera in occasione dell'anniversario della morte del generale Garibaldi, aveva chiesto facilitazioni speciali che dovevano essere accordate ai pellegrini che fossero accorsi colà per rendere quella mesta cerimonia, più imponente e più solenne. È vero, purtroppo, che malgrado le reiterate preghiere del Comitato esecutivo, alle quali preghiere si aggiunsero quelle dell'Amministrazione dei lavori pubblici, fatte anche in modo da toccare il sentimento patriottico, nulla valse a rimuovere le Società Mediterranea ed Adriatica dal loro rifiuto di accordare le facilitazioni invocate.

Non così fu per parte del direttore generale delle ferrovie Sicule, commendatore Bianchi, il quale, appena telegrafai pregandolo di accordare il 75 per cento a tutti i pellegrini indistintamente, immediatamente rispose con un telegramma di pieno consenso.

Tenuto conto che tutte le premure fatte sia dal Comitato, quanto dall'amministrazione dei lavori pubblici non avevano avuto buon esito, il nostro Ministero d'accordo con quello del tesoro, in considerazione del fine nobilissimo del pellegrinaggio, stabili di porre a carico dello Stato la differenza della spesa; quindi i pellegrini tutti, che si recheranno a Caprera, fruiranno del settantacinque per cento di ribasso. (Approvazioni).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

De Felice-Giuffrida. Come non sono avaro di biasimo, così non sono avaro di lode, quando l'uno o l'altra siano meritati. Oggi, per esempio, rendo omaggio di lode al Governo che ha saputo porre riparo alla of-

fesa da due amministrazioni ferroviarie fatta al sentimento nazionale. Ma sento anche il dovere di pronunciare una parola di aperto e pubblico biasimo contro le amministrazioni ferroviarie che negarono la chiesta riduzione; perchè, mentre ad un altro pellegrinaggio viene accordata la riduzione del 75 per cento, il rifiuto è assai significativo e suona offesa alle glorie più pure del Risorgimento italiano. (*Approvazioni su tutti i banchi della Camera*).

Io sono rispettoso di tutte le convinzioni politiche e religiose, ed amo che anche quando si fanno pellegrinaggi religiosi, se fatti in nome di una convinzione sincera, le amministrazioni ferroviarie accolgano le domande di riduzione dei prezzi; ma appunto perchè sono rispettosissimo di tutte le convinzioni, chiedo che sia rispettata la più alta, la più pura, la più nobile delle convinzioni, quella che sorge dal sentimento dell'unità della patria. (*Benissimo!*)

Maury. Anche per la commemorazione del Re Umberto hanno rifiutato il 75 per cento.

De Felice-Giuffrida. Ed hanno fatto male!

Maury. Malissimo!

De Felice-Giuffrida. Onorevoli colleghi, questi patriottardi, poi, quando noi parliamo della necessità di leggi sociali che spingano l'Italia avanti nella via del progresso, ci accusano di non essere abbastanza amici dell'unità della patria nostra! Essi che sono così solleciti sfruttatori delle risorse nazionali, ma che affermano tutta la loro tendenza esageratamente reazionaria appena c'è una gloria del Risorgimento da onorare! (*Bene! all'estrema sinistra*).

Si, che mentre rinnovo la parola di lode sincera e sentita al Governo, lo invito a ricordarsi di questo rifiuto, il giorno in cui dovrà far rispettare le convenzioni ferroviarie, o meglio ancora, il giorno in cui dovrà risolvere il problema ferroviario. (*Approvazioni a sinistra*).

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Viene ora quella degli onorevoli Del Balzo Carlo e Arconati al ministro della marineria « intorno alla diversità di trattamento che si usa agli operai del cantiere di Castellammare di Stabia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Morin, ministro della marineria. Non risulta al Ministero che si usi diversità di trattamento agli operai di Castellammare e tanto

meno che si usi una diversità di trattamento fra gli operai del cantiere di Castellammare e quelli di altri stabilimenti militari marittimi.

Una disparità di trattamento siffatta non ha ragione di esistere, e non è fondata in base ad alcun regolamento, o a circolari del Ministero, o ad ordini di servizio di qualsivoglia natura emanate dall'autorità. Sicchè, per dare una risposta adeguata all'onorevole Del Balzo, debbo pregarlo di essere un poco più particolareggiato e di enunciare qualche fatto, che io prendo impegno di verificare e di ridurre al suo vero valore, se per caso risultasse inesatto od esagerato mentre, se risulterà provato ed esatto non mancherò di dare provvedimenti onde non abbia a rinnovarsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Balzo Carlo, per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

Del Balzo Carlo. Anch'io so che la diversità di trattamento per gli operai del cantiere di Castellammare di Stabia non ha nè può avere nessun fondamento nè in regolamenti, nè in circolari, nè in istruzioni di qualsivoglia natura, come ha detto l'onorevole ministro della marineria; ed è per questa convinzione appunto che ho mosso a lui l'interrogazione.

L'onorevole ministro della marineria mi dice che egli non può rispondere perchè vorrebbe da me fatti particolari e nomi; ma io debbo dire all'onorevole ministro della marineria, che è uomo esperto e non ingenuo, che egli non può pretendere da me, sebbene io sia un mezzo ingenuo, certi particolari; perchè io esporrei dei poveri operai a rappresaglie da parte del direttore e dei capi tecnici, che sono quelli i quali usano questa particolarità di trattamento per scopi elettorali e per altri scopi.

Quindi io prego l'onorevole ministro della marineria di prendere informazioni a sua volta sui fatti ch'io per ragioni di ambiente, ho dovuto genericamente denunciare; io ho avuto le mie informazioni da persone degnissime di fede. Egli, nella sua equità e nella sua imparzialità, che io molto volentieri riconosco, adotterà quei provvedimenti di giustizia che valgano a togliere le ragioni di malcontento tra gli operai del cantiere di Castellammare. È indubitato che non solo si fanno eseguire agli operai preferiti dei lavori a cottimo molto lucrosi, ma sempre agli stessi operai od agli stessi

gruppi di operai si danno i lavori a cottimo.

Comprendo che non si possono affidare lavori di una certa difficoltà a persone che non ne sieno capaci, ma è certo che anche nel cantiere di Castellammare tutti gli operai, dal più al meno, devono essere ritenuti capaci di fare certi lavori, altrimenti non sarebbero stati ammessi nel cantiere medesimo.

Quindi io prego di nuovo l'onorevole ministro della marineria di prendere le opportune informazioni e di provvedere secondo giustizia.

Morin, ministro della marineria. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morin, ministro della marineria. Io, quando pregava l'onorevole Del Balzo di illuminarmi maggiormente circa l'argomento della sua interrogazione, credeva che egli facesse allusione a differenze di trattamento sistematiche, in forza delle quali si stabilissero, nel regolare il lavoro di varie squadre di operai, norme variabili e dissimili non ammesse dai regolamenti. Ma da quanto ha ora detto, vedo che egli si riferisce ad ingiustizie che sarebbero state commesse nella ripartizione dei lavori a cottimo da chi presiede all'assegnamento di questi lavori nel cantiere di Castellammare. Ora, a tale proposito, io debbo dichiarargli essere un po' difficile che il Ministero avochi a sé una materia di questo genere la quale è di stretta competenza dell'autorità locale. Ma debbo anche aggiungere che i regolamenti e le ultime disposizioni da me emanate provvedono in modo così largo acchè le autorità locali possano rendere la più stretta ed illuminata giustizia agli operai in caso di reclamo, che io non so invero che cosa si potrebbero pretendere di più.

Poichè, a Castellammare, gli operai che si credono lesi possono reclamare: prima di tutto al vice-direttore di quel cantiere, e successivamente al direttore delle costruzioni navali a Napoli, al direttore generale dell'arsenale, e al comandante in capo del dipartimento.

Del Balzo Carlo. Non sono uditi questi reclami. Ecco perchè essi si rivolgono a me affinchè io alla mia volta mi rivolga al Ministero.

Morin, ministro della marineria. L'onorevole Del Balzo dice che non sono uditi questi reclami. Ora io debbo, in modo preciso, ri-

volgergli questa domanda: intende egli dichiarare con ciò che la voce dell'operaio non arriva a tutte le autorità che dovrebbero udirla, o che, arrivando la voce dell'operaio per il tramite gerarchico a queste autorità, i suoi reclami non sono riconosciuti validi come egli crederebbe che dovesse avvenire?

Se è il primo di questi casi, se cioè s'impedisce all'operaio il reclamo in tutti i suoi gradi, io gli prometto che provvederò in modo che il diritto di reclamo sia rispettato. Ma io non credo che ciò avvenga, perchè non dubito che gli ordini tassativi del Ministero e le prescrizioni del regolamento sieno osservate.

Del Balzo Carlo. Non debbono essere minacciati di punizione gli operai che vogliono reclamare. C'è il terrore! (Oh! oh!)

Morin, ministro della marineria. Non credo che gli operai siano minacciati, ma so che hanno una ingiustificata riluttanza a reclamare. Posso citare a questo proposito la mia personale esperienza. Io ero comandante in capo del primo dipartimento a Spezia, prima di venire al Ministero, e durante il tempo in cui tenni quell'ufficio a Spezia ho fatto sempre sapere agli operai, che, invece di lagnarsi pubblicamente, o fare inserire i loro reclami sui giornali, potevano reclamare successivamente fino a me e sono assolutamente certo che le mie prescrizioni a tale proposito ai superiori, sono state osservate dai capi di servizio, che da me dipendevano.

Ebbene, durante circa un anno che io sono stato a capo del primo dipartimento non sono venuti da me che due operai; eglino hanno esposto le loro ragioni: avevano torto ed io ho procurato di farlo loro riconoscere; ma avranno probabilmente detto che la giustizia non si rendeva.

Ora io credo che qualche cosa di simile avvenga a Castellammare di Stabia. L'operaio che ha già avuto una volta torto, presume che facilmente il torto gli sia confermato nei reclami successivi e crede invece che la ragione, che ritiene di avere, gli possa esser resa, dirigendosi a un deputato...

Del Balzo Carlo. Nemmeno questo è un buon sistema, perchè si vede...

Morin, ministro della marineria. Ma che cosa dobbiamo fare?

Del Balzo Carlo. Prendere informazioni e provvedere.

Morin, ministro della marineria. Provvedere a che cosa?

Del Balzo Carlo. A togliere i favoritismi che si fanno agli operai nella distribuzione dei lavori a cottimo.

Morin, ministro della marineria. Ma io mi appello alla Camera e chiedo: se io mi rivolgo al comandante in capo del secondo dipartimento e gli domando: è vero che si fanno atti di favoritismo nel cantiere di Castellammare? Dirà di no! (*Si ride*). In qual modo devo quindi procurarmi le informazioni?

Del Balzo Carlo. Non deve domandarle a lui.

Morin, ministro della marineria. Come posso prendere le informazioni e fare le indagini occorrenti per sapere se si fanno questi atti di favoritismo? Se Ella non mi mette sulla via e non mi indica gli operai che sarebbero stati oggetto delle asserite ingiustizie?

Del Balzo Carlo. Lo dirò se mi prometterà che l'operaio non sarà punito.

Morin, ministro della marineria. Non sarà punito certamente.

Del Balzo Carlo. Allora lo dirò.

Morin, ministro della marineria. Non sarà punito, se però egli, prima di portare il suo lamento a Lei, avrà sperimentato la via legale. Dica a questo operaio che prima ricorra a questa via, esperimenti tutti i gradi di reclamo che i regolamenti gli concedono; e se gli sarà impedito di ricorrere successivamente fino al comandante in capo del dipartimento non egli sarà punito, ma verranno ammoniti i superiori che gli hanno impedito di esercitare un diritto che gli è riconosciuto dalle disposizioni disciplinari vigenti.

Del Balzo Carlo. Ma faremmo più presto, senza questa via gerarchica! (*È vero!*)

Voci. Governo parlamentare! (*Si ride*)

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione degli onorevoli Del Balzo Carlo e Arconati.

Seguirebbe una interrogazione dell'onorevole Camera al ministro della marineria: ma non essendo presente l'onorevole Camera la sua interrogazione è decaduta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pantaleoni al ministro degli affari esteri, « per sapere se il Governo si sia reso conto dell'effetto che il *trust* della navigazione, che si sta preparando sotto la guida del signor Morgan, eserciterà sul trasporto degli emigranti che dall'Europa, ed in particolare dall'Italia, si recano negli Stati Uniti; e per sapere se il Governo italiano prevede che il

Governo americano farà una legge che limiti il trasporto di emigranti alla bandiera americana. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. L'argomento intorno al quale l'onorevole Pantaleoni richiama l'attenzione della Camera e del Governo, è di notevole importanza; io quindi mi studierò di dare a lui la risposta più completa che posso.

Dalla stessa organizzazione del *trust* recente molti utili, per conseguenza naturale, derivano al commercio americano in genere ed ai capitalisti in ispecie che l'accordo hanno stretto fra loro.

Anzitutto, le linee di navigazione essendo completamente raccordate con le linee ferroviarie e procedendo in armonia d'interessi con queste, costituiscono un'immensa rete di comunicazioni che dal centro degli Stati Uniti di America ha per sbocco i porti dell'Inghilterra. Esercitando già alcune delle linee di navigazione del *trust* il loro traffico nell'Estremo Oriente, ne avviene che, con un'unica polizza di carico, si possono inviare i prodotti dal centro dell'America del Nord fino alle più lontane regioni della terra.

Oltre a ciò, cessa il rinvilio dei noli che in questi ultimi tempi si era notato; poichè non sono più sei Compagnie che fra loro gareggiano, ma è una Compagnia unica. L'accentramento produce anche notevoli risparmi nelle spese di amministrazione. Non più del numero necessario dei piroscafi è adibito in ciascuna linea. Gli orari sono regolati a dovere, e tutto procede con la maggiore economia possibile.

Da tutto ciò l'onorevole Pantaleoni e la Camera comprendono che già, come poc'anzi dicevo, dalla stessa costituzione del *trust* derivano tali vantaggi a coloro che vi hanno apportato i propri capitali da farci credere che questi vantaggi siano più che sufficiente ragione per la costituzione di questo *trust*, senza che si possa temere che danni notevoli, per artificiale esagerazione di prezzi, possano sopravvenirne al commercio mondiale.

Ma io mi affretto a rispondere particolarmente alle due domande che l'onorevole Pantaleoni mi ha dirette. Io penso, per le notizie che abbiamo ricevute, che non sia nell'intendimenti del *trust*, che ha così largo

campo di azione innanzi a sè, di entrare nei porti del Mediterraneo ad eseguire il trasporto degli emigranti. Credo molto probabile che soltanto la *Dominion Line*, che già fa questo servizio da Napoli a Boston, continuerà a farlo, ma che altre linee non lo intraprenderanno.

Ad ogni modo io non ho bisogno di rammentare alla Camera e all'onorevole Pantaleoni quale sia la disposizione della legge dell'emigrazione: chi vuol fare trasporto di emigranti, per la legge della emigrazione, deve provvedersi della patente di vettore; patente che lo obbliga a sottostare a tutte quelle prescrizioni che la legge per l'emigrazione ha stabilite; e fra queste prescrizioni vi sono anche quelle che concernono la limitazione dei prezzi di nolo, che sono stabiliti ogni quadrimestre dalle autorità del Regno, come l'onorevole Pantaleoni conosce.

Adunque: o il *trust* vorrà intraprendere questo servizio e dovrà sottostare alle norme che la legge sull'emigrazione prescrive, e quindi esagerazioni nel prezzo dei noli non potranno esservi; o il *trust* non vorrà prendere patenti di vettore, e non potrà eseguire il trasporto.

Venendo poi a trattare della ipotesi che il *trust* attualmente possa, da solo, imporre i propri prezzi a tutte le compagnie esistenti nella terra, io credo che questa ipotesi finora sia improbabile.

L'onorevole Pantaleoni sa che il *trust* è la più potente compagine che oggi esista, ma solo relativamente alle altre compagini esistenti, ciascuna isolatamente presa.

Infatti, per esempio, le due linee di navigazione tedesche riunite sono più forti del *trust*; esistono altre compagnie inglesi fuori dello stesso *trust*, esistono le compagnie italiane e francesi, spagnuole e via dicendo.

Dunque non siamo ancora al punto in cui il *trust* possa vantarsi di avere monopolizzato il commercio dei trasporti del mondo, e che quindi possa imporre i suoi prezzi di nolo.

Venendo poi a rispondere alla seconda delle domande che l'onorevole Pantaleoni ha fatte, posso assicurarlo che il pericolo che egli intravede è per lo meno assai remoto: il pericolo, cioè, che gli Stati Uniti d'America possano stabilire per legge che gli emigranti che giungono colà non pos-

sano essere trasportati se non su piroscafi battenti bandiera americana.

L'ipotesi è poco verosimile, e in ogni modo non avrebbe connessione con l'attuale costituzione del *trust*: poichè l'onorevole Pantaleoni e la Camera sanno che il *trust* lascia completa libertà alle compagnie che lo compongono di battere quella bandiera che vogliono: tanto è vero che le compagnie inglesi continuano a battere bandiera inglese, ed in avvenire non è detto quale sarà la bandiera che sarà battuta dai nuovi piroscafi, ma pare che a ciascun piroscifo si farà battere la bandiera che al *trust* tornerà più conto di far battere.

Dunque è evidente che non vi è un'unica bandiera per tutte le navi che compongono il *trust*; quindi mancherebbe la principale ragione al pericolo che l'onorevole Pantaleoni temeva.

Io credo di avere con ciò risposto alla sua interrogazione; ma infine posso assicurarlo che il Governo segue attentamente gli effetti che dalla conclusione del *trust* si manifestano; e quando alcuno di questi effetti accennasse ad un qualsiasi pericolo per gli interessi nazionali, il Governo, in armonia coi mezzi di cui dispone, non mancherebbe di provvedere. (*Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Pantaleoni ha facoltà di dichiarare se sia, o no soddisfatto, della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Pantaleoni. Prendo atto delle interessanti dichiarazioni e informazioni date dall'onorevole sotto-segretario di Stato, e lo ringrazio.

Presidente. Segue l'interrogazione dell'onorevole Rava al ministro dei lavori pubblici « sul modo col quale le Società ferroviarie applicano le tariffe di favore pattuite con la legge delle Convenzioni ferroviarie (e relativi capitolati) per il trasporto dei fanciulli scrofolosi alle cure dei bagni. »

Non essendo presente l'onorevole Rava, l'interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Rampoldi al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere a qual punto si trovino gli studi intorno ai provvedimenti promessi agli insegnanti delle scuole secondarie, che dai Comuni e dalle Provincie passarono in servizio dello Stato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pub-

blica per rispondere a questa interrogazione.

Cortese, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Se l'onorevole Rampoldi intende parlare di quegli insegnanti delle scuole secondarie che dai Comuni e dalle Provincie passarono al servizio dello Stato, gli dirò che provvede alla loro sorte la legge Martini del 6 agosto 1893; se poi intende invece parlare degli insegnanti passati allo Stato, ma provenienti dalle scuole elementari, gli dirò che il Ministero sta studiando appositi provvedimenti di non lontana attuazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Rampoldi. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della sua risposta, ma debbo osservare che gli insegnanti delle scuole secondarie, ai quali egli ha accennato e ai quali si è provveduto con la legge dell'agosto 1893, passarono allo Stato per un atto di Governo e però si dovette riconoscere il loro diritto a pensione, come il dovere dello Stato richiedeva. Ma oltre a questi insegnanti, altri ne passarono allo Stato o per concorso o per consenso e ve n'era tra loro di tali, che avevano già versato il loro contributo per la pensione, sia alle Casse comunali e provinciali, sia al Monte pensioni, come è il caso dei maestri specialmente, che divennero ispettori scolastici.

Ora ricordo all'onorevole sotto-segretario, che l'anno passato, e precisamente il 9 maggio, io in unione con parecchi colleghi svolsi una mozione, nella quale s'invitava il Governo a manifestare i suoi intendimenti circa l'opportunità di estendere gli effetti della anzidetta legge 6 agosto 1893 a tutti quei professori delle scuole secondarie, che per chiamata e per consenso passarono dagli istituti comunali e provinciali al servizio dello Stato.

Quella mozione fu presa in considerazione dal ministro della pubblica istruzione, che riconobbe esistere però ostacoli di indole finanziaria, concludendo, nondimeno, che trovava la questione ispirata a ragioni di equità e che perciò avrebbe studiato e provveduto.

È evidente quindi la convenienza della mia interrogazione, perchè, dopo un anno,

pareva a me giusto ritenere, che al Ministero si fossero compiuti gli studi opportuni.

La questione non riguarda quindi solo i maestri elementari, dei quali parlò l'onorevole Cortese, ma anche i professori delle scuole secondarie. E poichè egli di questi non ha parlato, così devo credere, me lo perdoni l'onorevole sotto-segretario di Stato, che nell'anno passato studi veramente non siano stati fatti, perchè, altrimenti, egli mi avrebbe dato risposta più precisa.

Non posso quindi dichiararmi soddisfatto.

Cortese, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. La colpa sta nel modo impreciso con cui Ella ha formulato la sua interrogazione. Del resto ad essa ho risposto con la seconda parte delle mie dichiarazioni.

Rampoldi. No: la mia interrogazione parla degli insegnanti delle scuole secondarie governative passati a queste dagli Istituti scolastici comunali e provinciali e perciò comprende anche i maestri, e la stessa dizione era nella mozione dell'anno passato, che ebbe largo svolgimento in quest'Aula.

Ad ogni modo, pur prendendo atto con azioni di grazie di quanto si sta raccogliendo per provvedere ai maestri, non posso non lamentare che una causa sorretta da ragioni evidenti di giustizia si trascini da dieci anni senza che un congruo provvedimento sia stato preso dal Ministero della pubblica istruzione.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Viene ora un'altra interrogazione dell'onorevole Rampoldi, al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se, a tenore dei decreti 8 novembre 1901 sul personale dell'Amministrazione centrale e dei Regi provveditori agli studi, si deve intendere preclusa la carriera di provveditore ai laureati in matematica e in scienze fisico-naturali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione, per rispondere a questa interrogazione.

Cortese, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. L'onorevole Rampoldi, a proposito di questa interrogazione, ha perfettamente ragione. Io posso assicurarlo che tra breve il provvedimento sarà preso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta avuta dall'onore-

vole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Rampoldi. Ringrazio cordialmente l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta e ne prendo atto. Certamente la sua assicurazione varrà a tranquillare una schiera di professori, i quali si vedevano preclusa la carriera al Regio provveditorato dai due decreti, dei quali si fa cenno nella mia interrogazione, e che limitavano tal carriera ai soli laureati in lettere e in legge, escludendone quindi i laureati in matematiche e in scienze fisico-naturali.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Aprile, al ministro del tesoro « per sapere quali criteri lo abbiano indotto a chiedere notizie intorno al costo della vita in alcune grandi città e se ciò abbia relazione con la ventilata estensione della indennità di residenza agli impiegati dello Stato...

È presente l'onorevole Aprile?

(Non è presente).

Non essendo presente il ministro del tesoro, al quale l'interrogazione è diretta, essa rimane inscritta nell'ordine del giorno.

Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Cirmeni all'onorevole ministro degli affari esteri per sapere se « l'Italia abbia concluso accordi con l'Austria-Ungheria e con la Russia, o con una di queste due potenze, in previsione di eventuali modificazioni allo *statu quo* nei Balcani. »

Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Siamo d'accordo con l'interrogante per rimandare questa interrogazione alla discussione del bilancio degli affari esteri.

Presidente. Il regolamento non permette che lo svolgimento di una interrogazione sia rimandato alla discussione di un bilancio. Ella, onorevole Cirmeni, in occasione del bilancio, potrà iscriversi per parlare.

Cirmeni. Sta bene.

Presidente. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Varazzani al ministro della istruzione pubblica, per sapere « se creda opportuno rendere obbligatoria, nelle classi elementari soggette a sdoppiamento, in forza dell'articolo 11 del regolamento vigente, la sostituzione di maestri effettivi ai cosiddetti

sotto-maestri, ogni qualvolta lo sdoppiamento abbia assunto carattere di permanente necessità. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. L'onorevole Varazzani allude nella sua interrogazione all'articolo 11 del regolamento vigente il quale deriva, come sa, dall'articolo 323 della legge Casati. Ora tanto l'articolo della legge Casati quanto l'articolo del vigente regolamento accennano ad uno stato di cose transitorio non permanente. Questo provvedimento è nell'interesse dei Comuni e della scuola. L'onorevole Varazzani si preoccupa anche dell'interesse dei maestri, e fa molto bene, perchè ritengo anch'io che il bene dei maestri significhi il bene della scuola. Ma il provvedimento che egli invoca è legislativo e porta un aggravio ai Comuni perchè in forza della legge i sotto-maestri, per i quali egli tanto s'interessa hanno un assegno che è la metà dello stipendio dei maestri effettivi. Ora il giorno che il sotto-maestro diventa effettivo raddoppia il suo stipendio e ha diritto alla pensione, al sessennio e via dicendo.

Ad ogni modo poichè in molti Comuni questo stato transitorio di cose diventa permanente, il Ministero si interessa perchè i provveditori e i Consigli scolastici prendano le opportune disposizioni atte a tutelare i diritti e gli interessi di cotesti insegnanti e quindi possano passare a tempo opportuno maestri effettivi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varazzani per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta data dall'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Varazzani. Io mi dichiarerei soddisfatto senz'altro, se l'onorevole sottosegretario avesse mutato il verbo *possono* nel verbo *debbono*: avesse detto *debbono* passare, invece che *possono* passare.

La questione è questa. In moltissimi Comuni avviene che alcune delle classi elementari e specialmente le classi inferiori si trovino eccessivamente affollate di alunni, e si debba quindi procedere allo sdoppiamento nell'interesse dell'insegnamento...

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Anche dell'igiene.

Varazzani. Anche dell'igiene e di tante

altre rispettabilissime cose che dobbiamo tutelare con tutti i mezzi ed in tutti i modi. C'è il maestro effettivo che insegna a 50, a 60, a 65 ragazzi, e poi c'è un altro maestro il quale compie le stesse funzioni, ha gli stessi carichi, le stesse responsabilità, viene soltanto chiamato sotto-maestro ed è pagato, dice l'onorevole sotto-segretario di Stato, con la metà dello stipendio: ma molte volte questi maestri si chiamerebbero fortunati di potere raggiungere questa metà. Io so che in alcuni luoghi sono pagati con 60, con 50 ed anche con 40 lire al mese dai Comuni.

Posso citare il comune di Pisa, che ha seguitato per parecchio tempo a pagare in ragione di 40 lire al mese i così detti sotto-maestri, poi ha concesso loro la cifra lauta di 60 lire al mese, unicamente per i mesi in cui si fa scuola, cioè per otto mesi dell'anno: quasi che negli altri mesi non si mangiasse e non si bevesse!

Ora questa condizione di cose per quanto possa essere chiamata transitoria, e mi auguro e si augura l'onorevole sotto-segretario di Stato che passi presto, è certo una condizione dolorosissima.

Dimodochè si provveda per ora a far cessare o per lo meno a temperare questo gravissimo inconveniente finchè non sia modificata la legge organica, e dall'altra parte si cerchi di sollecitare la modificazione della legge stessa. Ho presentato la mia interrogazione, perchè dovesse servire di sollecitazione in questo senso.

Presidente. Questa interrogazione è esaurita.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Luzzatti Luigi.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti destinati alle interrogazioni, procederemo oltre nell'ordine del giorno, il quale reca: Svolgimento della proposta di legge del deputato Luzzatti sulle case operaie, sottoscritta anche dagli onorevoli deputati:

Rubini, Sacchi, Gianforte Suardi, Boselli, Gallo, Maggiorino Ferraris, Villa, Mantica, Valle Gregorio, Orlando, De Cesare, Celli, P. Libertini, Indelli, Chimienti, Majorana, Arnaboldi, Finardi, Di Bagnasco, Ruffo, Piovene, De Seta, Pantano, Sinibaldi, Imperiale, D. Pozzi, G. Libertini, Brandolin, Arconati, M. Pozzo, Wollemborg, Guicciardini, Rampoldi, Rava, Fusinato, Codacci-Pisa-

nelli, Morpurgo, Murmura, Pala, Stelluti-Scala, Chinaglia, Bruniati, Visocchi, Magnaghi, G. Del Balzo, Tripepi, Giovanelli, Fasce, G. De Riseis, Laudisi, Panzacchi, Toaldi, Spada, Garavetti, Silvestri, Socci, Colosimo, De Renzis, Mestica, Dal Verme, Donati, Zannoni, Tedesco, Torlonia, Podestà, Bonin, Franchetti, Sili, Aguglia, Morandi Luigi, Frascara Giacinto, Falconi Nicola, Santini, Di San Giuliano, De Martino, Crespi, Quintieri, Bertetti, Di Stefano, Gianturco, Fili-Astolfone, Frascara Giuseppe, Di Rudini Antonio, Mezzacapo, Miniscalchi, Ferrero di Cambiano, Morando Giacomo, Biscaretti, Lacava, Palberti, Casciani, Bertatelli, Fortis, Barzilai, Gavazzi, Monti-Guarnieri, Cantalamessa, Bianchi Emilio, Caratti, Montagna, Marcora, Battelli, Maraini, Morelli-Gualtierotti, Alessio, Casciani, Albignente, Civelli, Riccio Vincenzo, Gian Carlo Daneo, Sommi-Picenardi, De Marinis, Borsarelli, Roberto Galli, Marzotto, Bonacossa, Guerci, Barnabei, Bovio, D'Andrea, Mezzanotte, Scalini, Mariotti, Cottafavi, Malvezzi, Calvi, Gattoni, Giusso, Sormani, Faranda, Cavagnari, Corrado, Placido, Piccolo-Cupani, Fani, Spirito Francesco, Meardi, Engel, Danieli, Tecchio, D'Alife, Colombo-Quattrofrati, Piccini, Bettòlo, Del Balzo Carlo, Giordano-Apostoli, Pini, Carmine, Molmenti, Dozzio, Lucernari, Giuliani, Ghigi, Calissano, Spirito Beniamino, Ticci, Rizzo Valentino, Mazza, Maury, Melli, Vaglia-sindi, Lo Re, Basetti, Curioni, Chimirri, Rosselli, Credaro, Bianchini, Fradeletto, Mare-sca, Tornielli, Resta-Pallavicino, Personè. (Vedi tornata del 24 aprile 1902).

L'onorevole Luzzatti Luigi ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

Luzzatti Luigi. (*Segni di viva attenzione*) Cogli onorevoli Rubini, Sacchi, Gianforte-Suardi e Codacci-Pisanelli, che, insieme a me, hanno preso la prima iniziativa di questo disegno di legge sulle case popolari, sentiamo l'obbligo di ringraziare i moltissimi deputati, i quali hanno voluto confortare col loro consenso l'alta impresa.

La legislazione sulle case popolari in tutti i paesi civili è accompagnata e rinforzata da istituzioni sociali di grandissimo valore, che coi provvedimenti di Stato si collegano: nel nostro soltanto, tranne alcune nobilissime iniziative (ricordo segnatamente, a cagion d'onore, quelle di Genova, di Milano, di Lonigo e di qualche altro luogo, ma insufficienti e riconosciute tali anche dai loro

promotori), tutto manca: le leggi e le istituzioni. Noi siamo in un singolare arretrato di quasi tutte le provvidenze sociali, volte a migliorare le condizioni delle classi lavoratrici. Gli inizi delle assicurazioni sociali contro gli infortuni o per la vecchiaia non ci fanno difetto quantunque gli svolgimenti efficaci e intensi siano ancora vivamente desiderati; così dicasi della tutela igienica del lavoro. Ma per quanto si attiene alle case popolari, ogni cosa ancora ci manca.

Non farò alla Camera un esame particolare e tecnico dell'indole di questa legislazione nei principali paesi civili, poichè il tempo mancherebbe ora a un'indagine siffatta ed è più degna dell'esame profondo che la Commissione della Camera dovrà istituire su questo disegno di legge. Però mi si consenta di dare una brevissima notizia di tre Stati, nei quali le case popolari ottennero, segnatamente in questi ultimi tempi, oltre che l'attenzione benevola del legislatore, anche provvidissime iniziative nazionali. Voglio alludere alla Francia, al Belgio e alla Germania.

In Francia vi è una legge, che temperando le fiscalità, agevolando le condizioni essenziali di questa istituzione, ha contribuito potentemente a diffonderne la notizia e l'uso.

Insieme alla legge si è fondato un istituto speciale di credito che distribuisce i mutui con equa ragione d'interesse al fine di edificare le case popolari. E al Ministero dell'agricoltura funziona un Consiglio superiore per gli alloggi a buon mercato in cui si riverberano tutte le tendenze e le aspirazioni sane della vita tecnica e popolare della Francia in questa materia. Coordinata con l'azione dello Stato fiorisce una associazione nazionale per gli alloggi a buon mercato presieduta da un uomo egregio, amicissimo del nostro Paese, e che fu un eccellente ministro del commercio, il Siegfried.

Questa associazione si propone di diffondere gratuitamente notizie, statuti, incoraggiamenti e pubblica un eccellente Bollettino, modello di chiarezza, di bontà, di acume pratico.

Inoltre le casse di risparmio, quantunque strette da una ferrea legislazione, contro la quale insorsero gli intelletti migliori della Francia, basti ricordarne uno solo, il Leone Say, chiesero e ottennero di poter allargare la loro azione in modo da venire almeno coi fondi di riserva in aiuto di quelle

società, che si costituiscono organi intermedi fra l'istituto sovventore e i popolani desiderosi di costruirsi per proprio conto la dolce casa..

Nel Belgio l'istituzione procede con effetti anche più mirabili. La Cassa di risparmio di Stato concentra tutto il risparmio nazionale in questa sola istituzione, nella quale si riverbera il genio luminoso del capo del partito liberale, chiamato giustamente il Cavour di quella nazione, il Frère-Orban.

Colà la Cassa di risparmio fu per successive concessioni autorizzata a venire in aiuto a saggio di interesse favorevole agli istituti intermedi cooperativi ed economici dedicati alla costruzione delle case popolari, con la costruzione di case salubri e colla diminuzione delle pigioni o con l'acquisto delle case per ammortamenti ordinari e per ammortamento assicurativo. Il metodo dell'ammortamento assicurativo sorto in Francia e in Italia, quale pensiero teorico, ebbe la sua prima applicazione pratica nel Belgio e parve agli uomini sagaci di quel paese, alla testa delle istituzioni di previdenza, così degno di esservi incoraggiato che la Cassa di risparmio costituisce saggi di favore particolari d'interesse a quegli istituti intermedi che preferiscono il metodo dell'ammortamento assicurativo a quello dell'ammortamento ordinario. La Cassa di risparmio del Belgio, in questa impresa liberatrice ha già impiegato circa 40 milioni di lire e creato circa 30 o 40 mila proprietari principalmente col metodo dell'ammortamento assicurativo, senza parlare di tutte le altre forme delle quali si è fatto cenno. Il Ministro delle finanze di quel paese, con cui l'anno scorso ho ragionato a lungo di questa mirabile istituzione, non mi nascondeva il programma ambizioso di creare 2 o 300 mila proprietari nel corso di 10 o 12 anni, se altra impresa continuerà, e non vi è dubbio, ad avere lo svolgimento fiorente ottenuto nei primi anni della sua feconda attività. (*Bene! Bravo!*)

E in Germania, in questi ultimi tempi, si fecero straordinari progressi quasi a riguadagnare il tempo perduto, con ordine metodico e come se si movesse la falange di un esercito obbediente al cenno di duci competenti e buoni.

Il ministro dell'interno, che in Prussia governa le Casse di risparmio, le ha incoraggiate a soccorrere queste salutari iniziative e ha autorizzato anche gli amministra-

tori dei fondi sociali delle assicurazioni che, come sapete, in quei paesi hanno già raccolto soltanto per le assicurazioni delle malattie, della vecchiaia e degli infortuni circa 900 milioni di marchi, li ha autorizzati in una equa misura a fare anticipazioni alle società intermedie che si collocano anche in Germania tra le fonti del risparmio nazionale e le classi dimenticate dalla fortuna, desiderose di costruirsi la casa decente e a buon mercato. E quante altre mirabili cose sta ora facendo la Germania per procurar gli alloggi agli impiegati dello Stato!

Nella stessa Inghilterra, con l'aiuto e con la garanzia delle contee e dei municipi, si tratta ora di permettere alla Cassa di risparmio postale, che in quel paese è il principale serbatoio del risparmio popolare, di consentire i fondi per le case popolari, e il partito liberale si è dichiarato favorevole a questo disegno messo innanzi, per la prima volta, da un egregio pubblicista, il Wolf.

La proposta di legge che noi abbiamo avuto l'onore di presentare alla Camera e che ora le raccomandiamo, trae qualità e modo da queste alte ispirazioni e da questi luminosi esempi.

Non ha nulla di singolarmente nuovo, segue l'esperienza più sicura dei paesi che più fortunati ci precedettero nella via del bene.

A noi pare che nulla si debba chiedere allo Stato per attuare questa provvida istituzione perchè nulla ci manca.

Si tratta soltanto di coordinare le forze esistenti, di collegarle al provvido fine assecondate da una legge emancipatrice. (*Bene*). Infatti il risparmio nazionale da noi non solo abbonda, ma vi sono di quelli i quali credono che perfino sovrabbondi. Certo tutto quanto si confida in deposito alle casse di risparmio e alle banche popolari non è espressione della previdenza, ma rappresenta anche in parte l'inerzia dei capitali pigri, che non trovano impieghi più fecondi e non vogliono arrischiarsi a iniziative più ardite della produzione. (*Approvazioni*).

Questi capitali, non in via di formazione, come quelli del risparmio, non trovano il modo di collocarsi interamente nel commercio e nell'agricoltura, sono i migliori clienti del ministro del tesoro acquistando troppi titoli di debito pubblico e conservandoli nelle loro casse. Quindi il desiderio che gli istituti di risparmio princi-

pali hanno nel nostro Paese di schiudersi con opportuni provvedimenti legislativi nuove vie agli impieghi loro e il desiderio anche più vivace e nobile che questi impieghi corrispondano ai fini della previdenza sociale da cui le casse e le banche popolari traggono la loro vita morale. Pertanto non è a meravigliarsi se all'ultimo convegno di Milano a cui assistevano anche parecchi deputati di questa Camera, rappresentanti dei municipi di tutte le parti d'Italia, amministratori di banche popolari e di casse di risparmio tra le migliori e le più accreditate del nostro Paese, comitati per la costruzione di case popolari già costituiti fra noi a centinaia in attesa della legge benefica da essi invocata, abbiano tutti preso in esame con fervido zelo questo disegno di legge discusso con loro e uscente da queste disinteressate controversie.

Il miglior modo di legiferare intorno a questa materia non è quello di lanciare nella Camera dei provvedimenti campati in aria, i quali non trovano la loro ragione nella coscienza popolare, ma di studiarli minutamente con le guide e i duci delle classi lavoratrici in guisa che vengano qui maturi e suffragati dal voto di tutte queste autorità davvero competenti e, per così dire, naturali. (*Benissimo!*)

Ora le grandi casse di risparmio e le grandi banche popolari come parecchie congregazioni principali di carità hanno dichiarato nella riunione di Milano che quando una legge opportuna le confortasse, esse sarebbero felici di riprodurre in Italia il tipo delle operazioni evolute nel Belgio, in Germania e in Francia per promuovere coi loro capitali le società per le case popolari. E se la Camera me lo consente, perchè ridonda a onore di un istituto dei più antichi, gloriosi e benemeriti del nostro Paese, che ha una storia luminosa, la quale si collega con le origini stesse delle nostre banche e delle nostre casse di risparmio, accenno al Monte dei Paschi di Siena, vorrei dar l'epilogo di una lettera che i suoi amministratori mi hanno diretta intorno a questa materia delle case popolari. E ne dò notizia perchè il Monte dei Paschi di Siena con la purezza del toscano eloquio esprime sentimenti che animano in questo momento tutti i migliori nostri Istituti di previdenza popolare. (*Bene!*)

L'amministrazione di questo istituto mi assicura che già da qualche anno ha rivolta

una parte non tenue delle consuete elargizioni annuali a incoraggiare il restauro e il risanamento delle abitazioni per i lavoratori della città e delle campagne, perciò ha con lieta premura accolto l'invito direttale dal Comitato centrale di Milano di favorire la edificazione di case popolari ad ammortamento assicurativo, e salvo a determinare d'accordo con le vigenti norme statutarie le modalità più opportune per il conseguimento di un fine di tanta grande e evidente importanza sociale, manda il suo plauso e offre il suo aiuto, sperando che la sanzione dei poteri supremi dello Stato non mancherà al progetto di legge, il quale promettendo di attenuare le fiscalità e autorizzando le casse di risparmio a siffatte operazioni promuova la felice costituzione di un demanio popolare.

Ora in questa dichiarazione del Monte dei Paschi di Siena pare a me che tutto sia nobile e grande, tutto degno dell'encomio della Camera. Esso comincia a riconoscere il debito suo; attingendo la vita ai risparmi popolari deve mirare, negli impieghi da preferirsi, a quelli di carattere popolare che si esplicano coll'aiutar la formazione di un demanio domestico del popolo.

Il Monte dei Paschi ci fa conoscere di aver già cominciato quest'opera buona, di contribuire con premi al risanamento delle case dei lavoratori nelle città e nelle campagne, ma sente che quest'opera è appena cominciata e urge di avventurarsi con maggior coraggio in questa via dell'onore e della redenzione. A tale uopo domanda che la legge l'autorizzi, poichè oggi a queste operazioni le casse di risparmio non possono concorrere nella misura opportuna senz'alcune disposizioni di legge, mentre invece possono concorrervi le banche popolari, e inoltre chiede che si temperino le fiscalità, precisamente come è avvenuto negli altri paesi dove soltanto con la maggiore libertà consentita alle casse di risparmio e col temperamento delle leggi fiscali si è potuto svolgere questo demanio popolare.

Ora a me pare che la Camera non possa non rispondere a questa iniziativa così sana e a questi propositi così felici che affrettandosi a dare ai nostri principali istituti di risparmio le condizioni economiche e giuridiche, dalle quali possano trarre la forza e l'aiuto per compiere un'opera così nobile e così buona. (*Bene!*)

Ma poichè queste istituzioni devono li-

mitare la ragione dell'interesse (le casse di risparmio in Italia, come in Francia e nel Belgio, in queste operazioni non vogliono nè perdere nè guadagnare), così il nostro progetto propone che possano prestare all'uno e tre quarti per cento più di quanto danno ai loro depositanti. Se fosse meno potrebbero perdere, date le spese di amministrazione, e i rischi, e se fosse di più comincerebbero allora a far un affare e non a compiere un'opera sociale, quale noi tutti vagheggiamo nella nostra mente.

Come possono queste istituzioni distinguere la speculazione dall'affare? Questa è la linea sottile alla ricerca della quale si sono messi i promotori del presente disegno di legge e pare a noi di averla scoperta questa linea quasi invisibile, che separa la speculazione dall'affare.

Primieramente le casse di risparmio e gli altri serbatoi del nostro risparmio nazionale devono provvedere il danaro agli istituti intermedi a una ragione moderata d'interesse e dall'altra parte gli istituti intermedi sieno essi di carattere cooperativo, filantropico o economico, devono trovare una limitazione nell'interesse che distribuiscono ai loro soci.

Nel Belgio non si va oltre il cinque per cento; il di più di guadagno eventuale dovrebbe essere assegnato, secondo il progetto italiano, al fondo di riserva. L'esperienza del Belgio e di altri paesi ha insegnato che alcuni istituti, dopo aver accumulato un largo fondo di riserva, si scioglievano per ripartirselo tra i soci. (*Si ride*).

Noi abbiamo tenuto conto dei progressi della legislazione su questo punto delicato fissando che degli istituti intermedi costituiti per la costruzione di case popolari, quando si sciolgano, soltanto una piccola parte del fondo di riserva debba andare distribuito fra i soci; il resto assegnandosi alla Cassa Nazionale per l'assicurazione dei vecchi operai (*Benissimo!*) appunto perchè lo Stato col temperare le fiscalità e gli Istituti di risparmio prestando il denaro a moderate ragioni d'interesse hanno voluto concorrere a un'opera di previdenza salutare e non a una speculazione; i dividendi da distribuire non devono andare oltre un certo limite. I guadagni fatti per effetto di queste agevolezze non devono essere distribuiti agli azionisti, ma assegnati per la massima parte a quell'Istituto, che tutta la nostra aspirazione è d'incoraggiare e di ac-

crescere, la Cassa Nazionale per le pensioni dei lavoratori (*Bene!*)

D'altra parte, onorevoli colleghi, gli stessi istituti assicuratori, che assumeranno le operazioni di assicurazioni a termine per fornire, invece dell'ammortamento ordinario, il capitale alla costruzione delle case, non devono distribuire dividendi, non devono compiere degli affari. Io vagheggio nell'avvenire di siffatte istituzioni, che, come nel Belgio, la stessa Cassa di risparmio somministrante il capitale agli enti intermedi è anche la cassa assicuratrice, con una sezione particolare, così in appresso, quando sarà consolidata la nostra cassa per la vecchiaia, con un compatimento distinto possa assumere siffatte operazioni che non hanno nulla di aleatorio e sono sicurissime. Intanto queste assicurazioni non devono essere assunte che da istituti mutui, i quali non hanno dividendi da distribuire ad azionisti, ma, dopo aver costituito il fondo di riserva, restituiscono tutti gli altri utili agli assicurati e li restituiscono nel modo migliore, accrescendo la quota di assicurazione. (*Benissimo!*)

Questi sono i caratteri tipici della nostra legislazione che noi raccomandiamo al suffragio della Camera, e per effetto della quale ben si può dire che trattandosi di istituti in cui tutti i poveri guadagneranno, nessuno si arricchirà alle loro spalle. (*Benissimo!*)

Ma quando si parla di case popolari ho udito chiedere fuori di qui e qualche collega che anche ci fu cortese del suo assentimento mi ha sussurrato all'orecchio: e chi è il popolo? Qual'è il popolo a cui provvederete? A questa domanda desidero dare una risposta molto chiara. Popolo per noi, perciò diciamo case popolari e non operaie, sono i proletari, i quali vivono di magri salari in quartieri luridi e in tetre mude, che si devono trasformare, risanare, abbattere; ma è popolo per noi anche l'artigiano indipendente che sta poco meglio di questi suoi infelici compagni.

È popolo i piccoli coloni, i piccoli proprietari rurali, i piccoli fabbricanti, è popolo l'infelice impiegato civile, l'infelice funzionario delle pubbliche amministrazioni. Ed è popolo l'operaio del pensiero che fatica più volte assai peggio di quello che del proprio lavoro vive, comincia col maestro di scuola per passare all'insegnante mal retribuito delle scuole secondarie di primo e

di secondo grado e finisce anche in regioni più alte allo scrittore di giornali, a tante altre miserie intellettuali che noi conosciamo. (*Benissimo!*)

Ora qui voi avete diverse gradazioni di povertà, diverse gradazioni d'infelicità e il progetto di legge che vi presentiamo non è sistematico, non imprigiona in una sola forma la costruzione delle case popolari, appunto perchè vuol tener conto di tutte queste sfumature di dolori e di bisogni. Adotta tutti i metodi diversi idonei a redimere tante varietà di umili e di sofferenti. (*Bene!*)

Quindi il municipio, e in alcuni casi la società filantropiche, costruiranno i quartieri a buon mercato pieni di aria e di luce, con pigioni accomodate alla misera fortuna dei proletari. Noi non escludiamo in questi casi l'intervento del municipio e l'amico mio, onorevole Rubini, cautissimo uomo, sta ora... (*Interruzione — Si ride*) e glie ne faccio molta lode...

Il mio amico carissimo Rubini, cautissimo uomo, sta ora studiando tutti i provvedimenti, di cui si debba circondare siffatta istituzione, perchè non degeneri, non si trasformi nella beneficenza e rimanga quello che deve essere un vero istituto di carattere economico. (*Bene!*)

Poi a gradazione di miseria minore, risponde l'ammortamento ordinario e l'ammortamento assicurativo, il quale è preferibile all'ordinario, perchè troppo dolorosa è la storia di molte famiglie operaie, nelle quali il capo è venuto a morire poco tempo dopo che aveva abitata la casa e cominciato a pagare l'ammortamento ordinario. La famiglia allora è cacciata dal dolce tetto, e dopo avere imparata ad assaporare la soavità di una abitazione propria, nitida, circondata di un giardino fiorente, ha dovuto tornarsene in una tetra muda ricordandosi del breve tempo felice nella nuova miseria. (*Bene! Bravo!*)

Perciò questa forma del metodo assicurativo è da preferirsi per tutte queste ragioni; e visitando nel Belgio, a Bruxelles, i quartieri costituiti con questi nuovi metodi sociali vi ho trovato delle famiglie, le quali avevano la proprietà libera della casa poche settimane dopo che il loro padre aveva accesa l'assicurazione, ed era venuto a mancare. (*Bene! Bravo!*)

Ma, onorevoli colleghi, se la legge deve provvedere a tuttociò nei suoi principii so-

stanziali, se deve impedire che la proprietà di queste case si presti a vendite di speculazione e non avvenga che le seconde e terze generazioni le vedano rivendute agli speculatori (come è accaduto a Mulhouse), bisogna introdurre le *clausole di salvezza* sull'esempio di legislazioni straniere; per esse le società hanno il diritto di prelazione quando il proprietario voglia vendere la propria casa, affinché rimanga sempre nella provvida cerchia popolare. *(Bene!)*

La legge deve a tutto ciò provvedere, a tutto ciò deve intendere. Ma lo Stato come aiuterà?

Qui, o signori, è il punto più delicato del disegno di legge che noi abbiamo presentato. Vi deve essere una garanzia che non debba tradursi in pericolo finanziario, i nomi di coloro che l'hanno sottoscritto, fra i quali, l'onorevole Rubini e chi ha l'onore di parlarvi.

Vi pare possibile, onorevoli colleghi, che noi possiamo commettere un atto che pechi di negligenza o di poca cura per la finanza italiana? Ma non ci vedete qui, dai nostri posti, continuare la pugna a favore del tesoro e della finanza che facevamo quando avevamo la sventura di sedere su quei banchi? *(accennando il banco ministeriale)*. *(Oh!)*

Una voce. Come la sventura?

Luzzatti Luigi. Certamente si sta meglio su questi banchi a parlare liberamente e più lietamente. *(Si ride)*.

Ora l'onorevole Rubini e io crediamo che il fisco, lasciandosi per qualche tempo dimenticare, non faccia altro che permettere a questa nuova ricchezza di covare (per così dire) e di svolgersi per qualche anno. *(Bene!)* Avverrà anche qui come è avvenuto per le società cooperative, le quali prepararono magnifici cespiti alla finanza dello Stato.

Il Tesoro non perde nulla facendo questa apparente larghezza, perchè se oggi siffatte istituzioni non esistono, approntandole per domani, avrà la soddisfazione di contribuire a creare il demanio popolare e d'altra parte di prepararsi della eccellente materia imponibile.

Farà una buona azione e un buon affare.

Questa non è finanza rapace, finanza da selvaggi che abbatte l'albero per raccogliere pochi miseri frutti; noi abbiamo tutti giurato di non voler più saperne di una tale finanza. Ma non bastano i giuramenti sterili, bisogna

cominciare a provare ehe si vuole una finanza opposta a quella che tutto isterilisce. *(Benissimo!)*

Ed è colla luce di cotanta speranza che prego la Camera e il Governo, il quale fu benevolo a me di conforti nella propaganda delle case popolari (il presidente del Consiglio, il ministro di agricoltura, industria e commercio, il ministro del tesoro, il mio amico il ministro delle finanze, onorevole Carcano, nella cui città si è costituito un Comitato autorevole per le case popolari collegato alla presenta iniziativa) di voler far buon viso alla nostra proposta. Confido che noi potremo d'amore e d'accordo fra breve dare alle istituzioni nazionali di previdenza una legge che permetta ad esse, senza imprudenze e nei limiti che l'esperienza consiglia, di mettersi su questa via della redenzione, dove grandi allori di vera e sana popolarità raccolsero le istituzioni degli altri paesi, delle quali vi ho parlato.

Lasciate, onorevoli colleghi, che io ponga termine al mio discorso con una visione che prende le sue origini dal cuore, dal cuore che in questi casi sprigiona sempre i migliori pensieri. *(Bene! bene!)*

Noi siamo qui tutto il giorno ad affaticarci per cercare i modi con cui migliorare le condizioni delle classi lavoratrici: noi siamo qui tutto il giorno a cercare il vero per fare il bene sociale e troviamo difficoltà da ogni parte, particolarmente nelle condizioni della finanza.

Ora ci è dato il modo di poter fare del bene senza chiedere nulla allo Stato, senza rapirgli nulla, poichè si tratta anzi di preparargli un nuovo cespite di ricchezza tassabile.

Ebbene, cogliete con fervido zelo questa insperata occasione, e il giorno in cui questo demanio popolare potrà svolgersi anche nel nostro Paese, quelli che ne godranno penseranno con gratitudine a noi. Allora potremo dire senza vanità: eravamo anche noi di quel Parlamento, il quale ha cercato di procurare al popolo case decenti e immuni da usure, dove fioriscono la moralità e l'igiene e colla salute fisica si educa anche la salute dell'anima. *(Vivissime approvazioni. Applausi da tutte le parti della Camera. Moltissimi deputati vanno a stringere la mano all'oratore)*.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

Fulci Nicolò, sotto-segretario di Stato per l'agri-

coltura, industria e commercio. Ordinariamente quando si tratta della presa in considerazione di una proposta di legge, è consuetudine della Camera, che il ministro od i ministri interessati rispondano semplicemente se o non intendano di opporsi alla presa in considerazione.

Ma il provvedimento che l'onorevole Luzzatti e gli altri onorevoli colleghi propongono, appartiene alla serie dei provvedimenti i quali servono a migliorare o a modificare l'ordine della distribuzione dei capitali, come l'onorevole Luzzatti stesso, con frase indovinata, in un suo recente discorso a Lodi ebbe a dire.

Anche perchè questa proposta di legge è confortata dalle firme di tanti nostri colleghi e dalle deliberazioni di tanti enti, e finalmente per l'autorità di chi oggi l'ha svolta, corre l'obbligo a me, rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di dire che il Ministero nostro non può che salutare con simpatia quanto i nostri colleghi ci propongono.

Personalmente poi io faccio un augurio, come lo ha fatto l'onorevole Luzzatti nella chiusa del suo splendido discorso, e l'augurio è questo: che in Italia, a somiglianza del Belgio specialmente, dell'Inghilterra e della Germania, la Casa popolare possa essere presto un fatto compiuto ed avere un grande incremento.

Faccio un altro augurio, onorevole Luzzatti, che le nostre Banche popolari e le nostre Casse di risparmio sentano il soffio di vita nuova, sentano i bisogni che la vita moderna loro impone.

Con questi voti che io faccio personalmente, e che evidentemente sono nell'animo dell'onorevole Luzzatti e che forma oggetto della campagna da lui intrapresa da lunga pezza, io, a nome del Ministero di agricoltura, pur facendo le debite riserve, non mi oppongo alla presa in considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze,

Carcano, ministro delle finanze. L'onorevole Luzzatti nel suo importante e splendido discorso ha già avvertito che la sua proposta di legge contiene alcune notevoli disposizioni di ordine finanziario. Ora, senza togliere nulla al merito della proposta e di chi l'ha così bene svolta, sono in dovere di esprimere le più ampie riserve rispetto a coteste disposizioni di ordine finanziario che costituirebbero esenzioni o privilegi in

materia d'imposte. Sono disposizioni che richiedono un attento esame sotto diversi aspetti, che certamente non sfuggono all'acume dell'egregio collega Luzzatti, sempre vigile custode anche degli interessi del tesoro, non meno che costante fautore di provvedimenti equi.

Con queste riserve, aderisco alla presa in considerazione del disegno di legge.

Luzzatti Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Luzzatti Luigi. Ringrazio l'onorevole Fulci e l'amico Carcano delle loro parole e assicuro il ministro delle finanze che preme tanto a me che questo nostro alto pensiero si traduca in legge, che io esaminerò, insieme a lui e ai miei amici, con la più grande cura, tutte le osservazioni che egli ha adombrato in questa sua risposta; per qualsiasi transazione equa che non ferisca il principio di questo disegno di legge, tanto forte è il mio desiderio di vedere avverato il mio sogno di tanti anni, mi troverà arrendevole. (*Bene!*)

Presidente. Interrogherò la Camera. Coloro che approvano che si prenda in considerazione questa proposta di legge sono pregati di alzarsi.

(*La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge.*)

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito gli onorevoli Basetti e Riccio a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

Basetti. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903; la relazione sul bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1901-902; la relazione sul bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1902-903.

Riccio Vincenzo. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Abolizione delle sopratasse pel passaggio dell'Appennino sulle linee Foggia-Napoli, Termini-Benevento-Napoli e Aquila-Terni.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Socci per miglioramento degli ar-

chivi notarili del Regno e del loro personale.

Si dia lettura della proposta di legge.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge: (Vedi tornata del 6 maggio 1902).

Presidente. L'onorevole Socci ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

Socci. Sponderò brevissime parole per raccomandare la proposta di legge che ho presentato anche a nome del mio amico Placido, il quale con intelletto d'amore quanto e più di me si è occupato di questa questione. Tutte le volte che è stato discusso il bilancio di grazia e giustizia, la Camera lo ricorderà, si è elevata una voce simpatica da tutti i settori dell'aula nostra per sostenere la causa di questi poveri impiegati degli archivi notarili, i quali, lavorando come lavorano tutti gli altri funzionari dello Stato, con lo stesso zelo e con la stessa abnegazione che suol distinguere tutti gli impiegati meno retribuiti (*Interruzioni*), non hanno diritto a pensione, non hanno diritto nemmeno alla riduzione sui viaggi ferroviari, non godono insomma di alcuna agevolezza nè possono nutrire nessuna speranza. L'onorevole ministro di grazia e giustizia promise, e solennemente, durante la discussione dell'ultimo bilancio, che avrebbe provveduto a tanta ingiustizia presentando un disegno di legge. Io comprendo, che le gravi occupazioni sue gli avranno impedito finora di adempiere a questa promessa, e quindi senza far perdere altro tempo voglio sperare che tanto la Camera quanto il guardasigilli, coerenti alle dichiarazioni fatte precedentemente, non vorranno impedire la presa in considerazione della mia proposta di legge, sulla quale si possono apportare tutte le modificazioni possibili e immaginabili quando sarà giudicata dagli Uffici. Invoco però che cessi e al più presto lo stato di fatto su cui ho richiamato l'attenzione dei colleghi. Questa l'idea che mi ha spinto a presentare la proposta di legge. Mi si dirà che con gli archivi notarili io ci ho che fare quanto col Vaticano può averci a che fare l'uomo più ateo del mondo; non è vero: tutti gli uffici pubblici devono interessare il legislatore coscienzioso. E ognuno di noi deve esser convinto che non è un sentimento di pietà, ma un'opera di vera giustizia quella che noi invociamo a favore di questi funzionari i quali adempiono al loro dovere nel modo più lodevole e si trovano negli ultimi anni della loro vita senza aver diritto

ad una pensione, e dopo aver servito per tanto tempo lo Stato lasciano le famiglie in mezzo alla strada.

Non dubito che tanto la Camera quanto il guardasigilli possano opporsi alla presa in considerazione della mia proposta di legge. (*Bravo! Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non vi può essere dissenso sul concetto e sugli intenti che ispirano la proposta di legge presentata dall'onorevole Socci: soltanto non posso convenire circa i mezzi da lui proposti. Egli ha ricordato una mia promessa nè io certo l'ho dimenticata: infatti ho raccolto i dati e gli elementi necessari per concretare le proposte necessarie a migliorare nei limiti del possibile le condizioni degli impiegati degli archivi notarili. Quindi sebbene siamo d'accordo nel desiderio di provvedere al presente e di assicurare l'avvenire dei medesimi, pure non credo che per realizzarlo (e qui cominciano le mie riserve) si debba adottare la proposta di paraggiarli agli impiegati dello Stato: e neppure credo che convenga aggiungere una nuova tassa a quelle già non lievi sugli affari. Le notizie che ho e i miei studi mi lasciano concepire la speranza che mercè i proventi di archivio i quali non devono avere altra destinazione, come giustamente osserva l'onorevole Socci, che non sia soprattutto a vantaggio del servizio notarile e degli impiegati che vi sono addetti, si potrà provvedere alla creazione di una Cassa pensioni che assicuri le loro sorti.

Con queste dichiarazioni e con queste riserve io prego la Camera di prendere in considerazione la proposta di legge presentata dall'onorevole Socci.

Presidente. Interrogherò la Camera se intenda di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Socci.

Coloro che sono d'avviso di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Socci sono pregati di alzarsi.

(*La Camera delibera di prendere in considerazione questa proposta di legge*).

Votazione segreta su vari disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

Ruoli organici del personale delle Do-

gane e dei Laboratorî chimici delle Gabelle;

Autorizzazione della spesa di lire 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna;

Costituzione in Comune autonomo sotto la denominazione di Vidardo-Castiraga, delle due frazioni di Vidardo e di Castiraga, ora aggiunte al comune di Marudo, mandamento di S. Angelo Lodigiano;

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Viticuso (prov. di Caserta).

Costituzione della frazione di Crosia in Comune autonomo;

Distacco del Comune di Gorzegno dal mandamento di Bossolasco ed aggregazione al mandamento di Cortemilia.

Si faccia la chiama

Del Balzo Girolamo, segretario, fa la chiama:

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Afan de Rivera — Agnini — Aguglia — Alessio — Angiolini — Aprile — Arconati — Arlotta.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Barzilai — Bassetti — Battelli — Bertarelli — Bertetti — Bianchini — Biscaretti — Bonin — Bonoris — Borciani — Bovi — Bracci — Branca — Bruniati — Brunicardi.

Cabrini — Calderoni — Calissano — Calleri Giacomo — Cantarano — Capaldo — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Carugati — Casciani — Celli — Cerri — Cesaroni — Chiesa — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Cimati — Cimorelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colombo-Quattrofati — Cornalba — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Curreno.

Dal Verme — Danieli — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — De Gaglia — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — De Luca Paolo — De Marinis — De Martino — De Nava — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Viti De Marco — Di Broglio — Di Scalea — Di Terranova — Donadio — Donati — Donnaperna — Dozzio.

Falconi Gaetano — Fani — Fasce — Fazio — Ferraris Maggiorino — Florena — Fortis — Franchetti — Francica Nava — Frascara Giuseppe — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco.

Galimberti — Galli — Gallini — Gallo

— Galluppi — Garavetti — Gattoni — Gattorno — Gavotti — Ghigi — Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardini — Grassi-Voces — Gualtieri — Guerci — Guicciardini.

Imperiale — Indelli.

Lampiasi — Landucci — Laudisi — Lazzaro — Leali — Libertini Gesualdo — Lojodice — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Majno — Majorana — Malvezzi — Mango — Mantica — Maraini — Maresca — Mariotti — Massa — Maurigi — Mazza — Mel — Melli — Mestica — Micheli — Miniscalchi — Molmenti — Montagna — Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti.

Niccolini.

Orlando.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Pantaleoni — Papadopoli — Parlapiano — Patrizii — Perla — Personè — Piccini — Piccolo-Cupani — Pini — Piovene — Placido — Podestà — Pozzi Domenico.

Quintieri.

Rampoldi — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzo Valentino — Rizzone — Romano Adelelmo — Ronchetti — Rosano — Roselli — Rubini — Ruffo.

Sacconi — Santini — Saporito — Scalinini — Scaramella-Manetti — Serra — Sili — Silva — Silvestri — Succi — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Sormani — Soulier — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tedesco — Ticci — Tinozzi — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi.

Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valлоне — Varazzani — Vendramini — Ventura — Vienna — Visocchi — Vitale — Vollarc-De Lieto,

Wollemborg.

Zanardelli — Zannoni.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Badaloni — Baragiola — Bastogi — Berenini — Bertesi — Bertolini — Boselli. Caldesi — Callaini — Camera — Campi — Cavagnari — Ceriana-Mayneri — Chiappero — Chiesi — Civelli — Crespi — Cuzzi.

D'Alife — D'Andrea — De Andreis — De Cristoforis — De Nobili — De Prisco

— De Riseis Luigi — Di Bagnasco — Di Trabia.

Fabri — Falcioni — Falletti — Finocchiaro-Aprile — Fracassi — Fusinato.

Cavazzi — Gianolio.

Leone.

Marcora — Marinuzzi — Meardi — Merzi — Morpurgo.

Orsini-Baroni — Ottavi.

Palatini — Pastore — Pistoja — Pozzato — Pullè.

Rocca Fermo — Romanin-Jacur — Rossi Teofilo.

Spada — Spirito Beniamino — Spirito Francesco.

Testasecca.

Vigna — Villa.

Sono ammalati:

Bonacossa.

Cantalamesa — Capoduro — Castoldi — Ciccotti — Coffari — Colajanni.

Daneo Gian Carlo — Della Rocca.

Falconi Nicola — Farinet Alfonso — Farinet Francesco.

Giuliani — Grossi.

Manzato — Marazzi — Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — Mazzella — Medici.

Pompilj.

Rizzetti — Rocco Marco.

Sani — Scotti.

Weil-Weiss.

Assenti per ufficio pubblico:

Bertoldi — Bettòlo.

Finardi.

Martini.

Rava.

Valeri.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Presidente. Lascieremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Brunialti, relatore. La Commissione, tenendo conto dell'obbligo che le fa l'articolo 71 del regolamento della Camera, ha esaminato i numerosi emendamenti che sono stati presentati a questo disegno di legge,

e non solo quelli che sono stati presentati dai deputati che si trovavano in Roma, ma anche quelli, abbastanza numerosi, mandati per lettera o per telegramma dai deputati che erano assenti.

La Commissione ha accettato una gran parte di questi emendamenti, specialmente quelli che miglioravano la sostanza o la forma del disegno di legge, quale era stato presentato dal Governo e modificato dalla Commissione stessa. Mentre però la Commissione si riserva di dar ragione articolo per articolo, così delle modificazioni che essa propone, come degli emendamenti che sono stati accettati e di quelli che sono stati respinti, mi affretto a dichiarare che non potrebbe assolutamente accettare qualunque altro emendamento che venisse improvvisato nella seduta odierna o in quelle successive nelle quali si discuterà questo disegno di legge.

La Commissione non può dimenticare che, quando si discusse la legge del '97, furono improvvisati, come quasi sempre avviene, due o tre emendamenti, i quali portarono in quel disegno di legge variazioni di poca importanza, che determinarono però gravissime controversie giudiziarie ed amministrative, e sono stati non ultima cagione delle odierne modificazioni a quel disegno di legge. Potrei citare tra gli altri emendamenti il mutamento della parola *esecutivo* in *fiscale* all'articolo 37.

La Commissione fa questa dichiarazione, specialmente per una modificazione, nella quale molti colleghi della Camera, sebbene non ne abbiano fatto esplicita proposta, insistono, a proposito delle rate di imposta. Non è nuova alla Camera la questione delle rate di imposta, le quali in alcuni degli antichi regimi erano quattro, e oggi sono state portate a sei.

Ora da molte parti del Regno da esattori, da contribuenti, da deputati, è stato osservato che sarebbe molto più conveniente che queste rate di imposta da sei fossero ridotte a quattro; viceversa in altre Provincie si è osservato, che le sei rate sono troppo poche, e che sarebbe più conveniente di rateare l'imposta in modo, che il contributo, da pagarsi di volta in volta, fosse minore.

Ora la Commissione dichiara, che essa non potrebbe assolutamente accettare una discussione su questo punto. La disposizione della legge, che è in vigore da tanti anni, deve essere considerata come un compro-

messo tra le esigenze di alcune parti d'Italia e le esigenze di altre. Se volessimo che le rate di imposta corrispondessero in tutte le regioni d'Italia alla convenienza dei contribuenti, alla opportunità dei raccolti e ad una serie di altre considerazioni speciali, dovremmo stabilire che le rate d'imposta fossero determinate, per ogni Provincia, dai prefetti, d'accordo col ministro. Ora è certo che il ministro del tesoro non potrebbe ammettere giammai una simile eresia, la quale porterebbe una perturbazione gravissima nella riscossione di tutte le entrate dello Stato.

Ho voluto accennare a codesta questione affinché molti onorevoli colleghi, i quali hanno proposto emendamenti, che la Commissione non ha potuto accettare, si persuadano che essi muovono probabilmente da un punto di vista molto giusto; e cioè dalla considerazione di ciò che avviene nelle loro Provincie; ma la Commissione, nell'esaminare questa legge, come il ministro nel proporla, hanno dovuto tener conto dei bisogni e delle convenienze di tutte le Provincie del Regno. E, come tutte le altre leggi, e più di tutte le altre, questa, anche in alcune disposizioni, che a qualcuno possono non sembrare accettabili, rappresenta quell'equo spirito di compromesso, che è l'essenza del regime parlamentare.

Premesse queste considerazioni in linea generale, passo all'articolo 3.

A questo, anzitutto, l'onorevole Caldesi aveva giustamente osservato che non era chiaro se, nel primo rinnovamento delle esattorie, gli esattori, oltre che per asta pubblica e per terna, potessero essere anche confermati con semplice deliberazione delle rappresentanze comunali. La Commissione e il ministro hanno riconosciuto, che la dizione dell'articolo precedente sopra questo argomento, lasciava qualche cosa a desiderare; e perciò, con la nuova dizione che propone alla Camera, ritiene di aver pienamente appagato il desiderio dell'onorevole Caldesi.

Un'altra proposta era stata fatta dall'onorevole Perla, il quale avrebbe desiderato che fosse stabilito, come massima, il decennio; ma vorrebbe almeno che, dopo il quinquennio, fosse lecito tanto al Comune, quanto all'esattore, di disdire il contratto. La Commissione non ha potuto accettare integralmente questo emendamento: perchè

è evidente che, se la risoluzione del contratto, dopo un quinquennio, fosse lasciata facoltativa agli esattori e ai Comuni, verrebbe meno il principale beneficio, che Governo e Commissione si ripromettono da questo disegno di legge. La Commissione però, per avvicinarsi alle proposte dell'onorevole Perla, ha stabilito che, il rinnovamento al di fuori dell'asta e della terna, possa esser fatto o per cinque, o per dieci anni, secondo le convenienze del Comune e dell'esattore che interverranno in questo contratto.

La Commissione non ha potuto accettare, invece, un emendamento a questo articolo dell'onorevole Furnari; il quale avrebbe voluto che l'esattore che, durante la sua gestione, abbia regolarmente fatto, alle singole scadenze, i versamenti a tutti gli enti interessati, abbia diritto di essere confermato in carica, con l'aggio non superiore al 3 per cento. Questa conferma di pieno diritto la Commissione non ha potuto consentirla agli esattori: prima di tutto, perchè potrebbe dar luogo a molti inconvenienti; in secondo luogo, perchè sarebbe molto difficile stabilire la misura dell'aggio, sino alla quale l'esattore potrebbe avere questo diritto. L'onorevole Furnari ha proposto l'aggio del 3. Ma, se quest'aggio può essere ed è, purtroppo, una cosa normale in alcune Provincie d'Italia, in altre Provincie è una cosa assolutamente enorme. E, poichè su questo punto fondamentale, non sarebbe possibile metterci d'accordo, la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Furnari, anche nella nuova redazione che egli ne ha proposto.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di presentare alcuni disegni di legge.

Bacelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera due disegni di legge: l'uno sui *probi-viri* per l'agricoltura; e l'altro sull'organico del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, della presentazione di questi due disegni legge, che saranno stampati, e distribuiti agli onorevoli deputati.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Modificazioni alla legge per la riscossione
delle imposte dirette.**

Presidente. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, secondo la nuova dizione proposta dalla Commissione.

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col Regio Decreto 23 giugno 1897, n. 236, sono sostituiti, od aggiunti, i seguenti articoli:

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 3. — L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal Comune o dai Consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire 500,000, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia deve essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza del diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio deve essere approvata dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando quello o questa trovino conveniente codesta nomina.

Può infine essere confermato in carica per un decennio o per un quinquennio, alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal Consorzio, o dai Comuni, senza aprire concorso per terna o per asta, purchè le condizioni del Contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, o per conferma, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento, salvo il disposto dell'articolo 12.

Il contratto deve in ogni caso riportare la approvazione del prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.

Presidente. A questo articolo 3 sono stati presentati due emendamenti. Uno è dell'onorevole Perla, il quale al secondo e al terzo comma di questo articolo propone di surrogare il comma seguente:

« Il contratto esattoriale dura dieci anni; ma può essere rescisso per la scadenza del primo quinquennio con denuncia di una delle parti contraenti, da notificarsi non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio. »

E propone che nel sesto comma si cancellino le parole:

« Per uno o due quinquenni dopo il primo decennio. »

Insiste l'onorevole Perla in questo suo emendamento?

Perla. Non insisto.

Presidente. L'onorevole Furnari poi propone che a questo articolo si aggiunga:

« L'esattore che durante la sua gestione ha regolarmente fatto alle singole scadenze i versamenti a tutti gli enti interessati, ha diritto ad essere confermato in carica con l'aggio non superiore del 3 per cento, qualora quello dell'esercizio precedente non sia minore del 3 per cento. »

L'onorevole Furnari insiste in questo emendamento aggiuntivo?

Furnari. Insisto, e domando di svolgere il mio emendamento.

Presidente. Ne ha facoltà.

Furnari. Se non avessi avuto una profonda convinzione dell'utilità e dei vantaggi che apporterà la mia aggiunta all'articolo 3, io dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore avrei addirittura rinunciato a parlare, ma poichè ho la convinzione che la mia aggiunta sia molto utile non solo ai

Comuni ma anche ai contribuenti, mi consenta la Camera che io brevemente dica le ragioni della mia persistenza in questa proposta.

E prima di tutto io dichiaro, che la mia proposta è all'unisono con le idee e con le aspirazioni tanto del ministro quanto della Commissione, quelle cioè di rendere più facile la riscossione e meno penosa la condizione del contribuente.

L'articolo che io ho proposto in aggiunta all'articolo 3 è stato da me espresso in una forma migliore e più chiara e con altre garanzie nel seguente modo, che mi permetto di leggere alla Camera:

« L'esattore che durante tutto il periodo della sua gestione ha costantemente fatto regolari versamenti alle singole scadenze a tutti gli enti interessati ed ottiene dal prefetto un attestato di lodevole servizio, ha diritto ad essere confermato in carica con lo stesso aggio precedente, a condizione che questo sia o venga limitato a cifra minore del 3 per cento. »

Sicchè dalla semplice lettura di questo articolo la Camera vede come fosse in errore il relatore quando affermava, che io volevo limitare l'aggio e la conferma solamente al 3 per cento.

Il mio intendimento è questo: di fronte ad una conferma facoltativa da parte dei Comuni far sorgere la figura di una conferma obbligatoria rispetto all'esattore.

Questa conferma obbligatoria nelle condizioni in cui da me è stata messa, è utile o no?

Ecco il problema che io espongo brevemente alla Camera.

Noi sappiamo che la funzione dell'esattore ha una grande connessione con la prosperità dei bilanci dei Comuni. Un esattore onesto e puntuale nei versamenti fa un bene ai contribuenti e rende un servizio speciale ai Comuni. L'esattore che è restio nei versamenti paralizza l'opera dell'amministratore e, certe volte, disturba il regolare andamento del servizio pubblico. È interesse, dunque, tanto dei Comuni quanto dei contribuenti di avere un esattore mite, onesto e puntuale. Se questo è vero, dobbiamo studiare il modo perchè questo esattore che risponde alle aspirazioni dei Comuni e dei contribuenti non possa allontanarsi da quell'esercizio che così onorevolmente ha tenuto.

Ma c'è la conferma facoltativa, mi si potrebbe dire. I Comuni, quando trovano un

esattore che offre condizioni di aggio più miti e dà garanzia di onestà e solvibilità, possono confermarlo. Ciò è vero in astratto; ma in pratica che cosa vediamo? Noi vediamo purtroppo questo, che spesso gli amministratori del Comune poco si curano del bene della cosa pubblica. Spesso, e specialmente nei piccoli centri, gli amministratori sono persone eminentemente partigiane e l'esattoria in certi dati Comuni non è che un'arma di partito. Io so di certi Comuni nei quali il calore dei partiti è arrivato a tanto che per partigianeria si sono presi appalti ad un aggio sotto lo zero e si è dato al Comune piuttosto che ricevere. Ora questo stato di cose, il quale a prima vista potrebbe parere vantaggioso ai contribuenti, è invece dannoso; perchè non è umano credere che si faccia un servizio anche piccolo senza remunerazione. È così che hanno luogo le disonestà, le violenze, le sopraffazioni e tutti quegli illeciti guadagni che sarebbe qui inutile ripetere o accennare.

Sicchè, di fronte ad un'amministrazione partigiana la quale potrebbe sbarazzarsi dell'esattore che le offre un aggio alle stesse condizioni del contratto vigente (e questo aggio dovrà essere di una somma inferiore al 3 per cento), di fronte ad una amministrazione che rifiuti questo vantaggio c'è il correttivo della legge, la quale, quando trova che un esattore accetta a quella condizione la continuazione dell'esercizio dà obbligo ai Comuni di confermare questo esattore.

Di fronte al concetto della riforma facoltativa sorge così il concetto della riforma obbligatoria.

Ma oltre ad avere dei vantaggi il Comune, hanno dei vantaggi anche i contribuenti. Guardiamo un po' in quali condizioni si trovano i Comuni d'Italia rispetto all'aggio.

Nel Piemonte l'aggio ha una media di 0,99; in Lombardia, 0,91; nella Liguria, 1,09; Veneto, 1,41; Emilia e Romagna, 1,37; Marche ed Umbria, 1,97; Toscana, 1,55; Lazio, 1,78; Abruzzi, 3,39; Campania, 2,11; Puglie, 2,76; Basilicata, 4,02; Calabria, 3,37; Sicilia, 2,83; Sardegna, 4,36. Ora io dico: se queste sono le condizioni degli aggi in tutte le regioni d'Italia, e noi facciamo una legge con la quale da un canto assicuriamo a queste regioni la stabilità della misura di questo aggio e dall'altro canto diminuiamo l'aggio per quelle Provincie che sono più gravate, specialmente nel Mezzo-

giorno, chi tra voi non avrà l'animo di votare quest'articolo di legge? Perchè, la mia aggiunta a questo specialmente mira: a conservare ai Comuni che lo godono il beneficio di un aggio mite e a dare a quei Comuni che soffrono di un aggio gravoso la desiderata riduzione.

Ora io dico: se questa condizione di cose non danneggia quei Comuni che hanno un aggio sotto al 3 per cento ed, invece, migliora le condizioni afflitte e depresse del Mezzogiorno, perchè questa mia proposta non dovrebbe essere accettata dalla Camera?

Sempre si parla delle condizioni disgraziate del Mezzogiorno, tutti hanno delle parole di pietà per quelle contrade, ma a me sembra che questa pietà somigli alquanto a quella del sordido signore che dica al mendicante: Vattene in pace, che Dio ti aiuti. Con questa mia aggiunta noi avremo con certezza garantita la riduzione dell'aggio, cosa che non abbiamo col sistema contrario.

Nella economia della legge, infatti, noi abbiamo due aggi: un aggio più elevato, che è quello del 6, ed uno più basso che è quello del 3. L'aggio più elevato è indicato per il metodo dell'asta pubblica. Ora dico io: potete esser sicuri di ottenere col sistema dell'asta quello stesso aggio mite che avete nelle regioni del Piemonte, della Lombardia e nelle altre regioni? Quali garanzie avete che l'aggio si mantenga per effetto dell'asta nelle stesse attuali condizioni di mitezza? Quale garanzia avete che i Comuni confermino questi esattori? Nessuna, e così, parimenti, una volta che la conferma e la terna non possono avvenire che con l'aggio del 3 per cento, quali garanzie avete che l'aggio si mantenga al disotto del 3 per cento? Invece colla proposta mia, rendendo obbligatoria per i Comuni l'accettazione dell'aggio minore del 3 per cento si garantisce ed assicura fin da ora la mitezza dell'aggio stesso, e si dà un altro vantaggio ai contribuenti: non perdere l'esattore che gode la loro simpatia, e che loro ha dato prova di onestà e di mitezza del suo carattere. La prova di queste qualità è riservata non ai Comuni, ma all'autorità politica, che col suo attestato dovrà certificare che l'esattore ha prestato un lodevole servizio. L'aggiunta che io faccio all'articolo della condizione del certificato del lodevole servizio dell'esattore, mi garantisce che egli ha tenuto una buona condotta verso i contribuenti, che non è stato feroce verso di loro, che ha loro prestato

tutte le maggiori possibili agevolazioni. Dall'altro lato, questa mia proposta, mentre giova ai contribuenti, mentre giova ai Comuni, giova anche un pochino all'esattore.

Ogni giorno qui alla Camera noi riceviamo petizioni, facciamo raccomandazioni ai ministri, ogni giorno ci preoccupiamo delle condizioni degli impiegati, di coloro che hanno una parte nella divisione del lavoro, perchè sieno migliorate le loro condizioni. Anche gli esattori meritano la nostra considerazione. Essi coll'essersi dedicati a questo speciale ramo di occupazioni possono anche avere delle legittime speranze e concepire l'opinione che facendo il loro dovere verso i Comuni e verso i contribuenti avranno modo di continuare ancora nell'esercizio delle loro funzioni dalle quali ritraggono i mezzi della loro esistenza. Di guisachè noi da un canto rialziamo il morale degli esattori, e dall'altro costringiamo i negligenti ad essere più zelanti ed eccitiamo nel tempo stesso coloro che sono nuovi nella materia ad affezionarsi ed a concorrere alle aste per farsi aggiudicatari di esattorie.

Parmi, adunque, o signori, che la mia proposta meriti l'accoglienza della Camera, dappoichè essa rende meno odiosa la riscossione e, conseguentemente, fa sì che dall'animo delle masse sia bandito il concetto che la imposta rappresenti una spoliazione piuttosto che uno scambio di utilità fra il cittadino che la paga e lo Stato che la riscuote unicamente per provvedere ai pubblici servizi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cantarano.

Cantarano. Dopo la distribuzione del nuovo testo concordato fra il Governo e la Giunta comprendevo bene che non avrei potuto presentare altri emendamenti all'articolo 3º, che sarebbero arrivati troppo tardi.

Però io avrei bramato che i desiderii espressi dagli onorevoli Caldesi e Perla per quanto concerne le concessioni per riconferma degli esattori in carica apparissero chiaramente accolti nel nuovo testo concordato.

Invece vedo, che non c'è rapporto fra l'ottavo e il nono comma di questo articolo; perchè nel comma ottavo si dice che fra gli altri modi di concessione delle esattorie vi è anche quello della riconferma; ma da tutta la dizione dell'articolo pare che questo debba

avvenire dopo i nuovi appalti e le nuove concessioni.

E dico questo, onorevole ministro, perchè col comma 9 si stabilisce un termine di sette mesi, nel quale gli esattori presentemente in carica possono essere riconfermati dai Comuni o dai Consorzi.

Ora immagino che sarà difficile che questa legge possa essere promulgata prima dei sette mesi dalla scadenza degli attuali contratti, e su questo richiamo anche l'attenzione dell'onorevole relatore. Ed allora se questi sette mesi non ci saranno, come potranno gli esattori, attualmente in carica, chiedere la riconferma? Si opporrà il comma 9, che potrà essere revocato, per disconoscere i diritti acquisiti dagli esattori attualmente in carica, i quali, in forza della legge che ora si viene a modificare, nella seconda quindicina del dicembre potevano chiedere la riforma dell'esercizio esattoriale per il quinquennio successivo. E ci sono stati esattori che in tempo utile hanno fatto simile richiesta.

Ma poichè una circolare dell'onorevole ministro ai prefetti imponeva che non si accogliessero domande di riconferma, quelle deliberazioni dei Comuni, quantunque prese in tempo utile, nella prima quindicina di gennaio, secondo il regolamento della legge del 1897, sono state annullate...

Una voce. Sospese!

Cantarano. C'è una Prefettura che le ha annullate, mentre avrebbero dovuto essere sospese; il che significa che il diritto di quegli esattori non potrà più essere sperimentato.

Ora se questa legge non viene modificata (e per lo meno chiedo un chiarimento dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore circa il termine dei sette mesi) non pochi esattori vedranno disconosciuti i loro diritti. Quindi, non volendo presentare un emendamento, spero che mi si darà tale risposta, che chiarisca questo diritto degli esattori e degli enti che hanno deliberato in conformità della legge vigente.

Carcano, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Carcano, ministro delle finanze. Aggiungerò poche parole a quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione riguardo all'emendamento proposto dall'onorevole Furnari. Questo emendamento snaturerebbe l'isti-

tuto della riconferma, rendendolo obbligatorio invece che facoltativo.

Io prego l'onorevole Furnari e la Camera a considerare che la deliberazione che noi stiamo per prendere ha per fine di avvantaggiare, non l'esattore, ma i Comuni ed i contribuenti. Per giudicare della convenienza della conferma occorre avere presente più cose e non soltanto il fatto che l'esattore abbia versato alla scadenza le somme dovute. Ciò sarebbe troppo poco, e lo riconosce lo stesso onorevole Furnari, il quale ha compreso da sè che bisogna apprezzare l'opera dell'esattore sotto molti altri aspetti, e avere riguardo anche al modo più o meno umano che usa con i contribuenti, e a tutti gli altri uffici che a lui sono affidati. A tutte queste considerazioni che debbono farsi, si proporrebbe di sostituire un certificato di buon servizio, rilasciato dal prefetto; ma vede bene la Camera che si verrebbe a chiedere al prefetto un giudizio che egli non è competente a dare.

Di più, come bene ha osservato l'onorevole relatore, non basta dire che l'esattore in carica continuerà ad avere un aggio non superiore al tre per cento: può darsi che l'esattore in carica riscuota oggi un aggio del due e mezzo e che questo sia ancora molto alto in confronto di quello richiesto da altri aspiranti, che si offrano a fare il servizio con un-aggio minore.

Infine non dobbiamo dimenticare che questa disposizione è già nella legge vigente e che non ha dato luogo, in pratica, a nessun inconveniente; non dobbiamo dimenticare le raccomandazioni, che oggi ha fatte l'onorevole relatore, di non sollevare questioni nuove, ma di limitarci a risolvere quelle che sono state indicate dall'esperienza e che formano l'oggetto di questo disegno di legge.

Io prego quindi l'onorevole Furnari di essere cortese a non insistere nel suo emendamento: in caso diverso dovrei pregare la Camera di non accoglierlo.

Ho poi il dovere di dare uno schiarimento all'onorevole Cantarano. Egli ha sollevato una questione che merita di essere considerata, ma con poche parole io spero di potere dissipare il dubbio da lui mosso.

L'onorevole Cantarano ha osservato che, secondo uno dei commi del lungo articolo 3, le deliberazioni dei Consigli comunali, o delle rappresentanze consorziali, riguardo alla scelta del metodo per la nomina del-

l'esattore, dovrebbero essere prese circa sette mesi prima della scadenza dell'anno; ed ha ricordato la circolare del Ministero delle finanze, che, in vista del disegno di legge che stava avanti al Parlamento, ha raccomandato ai prefetti non di annullare le deliberazioni che fossero state prese dai detti Consigli o rappresentanze in questa materia, ma di sospendere i loro provvedimenti definitivi intorno alle deliberazioni stesse: e ciò specialmente in riguardo alla innovazione proposta circa la durata del decennio invece del quinquennio. Ebbene, che cosa avverrà? O i Consigli comunali e le rappresentanze consorziali hanno già preso o prenderanno le loro deliberazioni nel tempo utile di sette mesi prima della scadenza, cioè prima che finisca il mese di maggio, e in tal caso tutto sarà regolare; o invece ciò non avviene e le deliberazioni tardano oltre il maggio, e in tal caso, per questa prima applicazione della legge, provvederà la disposizione contenuta nell'articolo secondo, il quale dà facoltà al Governo di introdurre nel regolamento le modificazioni occorrenti per l'applicazione della legge.

Nel regolamento vigente è già compresa una disposizione transitoria per effetto della quale e, per la prima volta, il termine del quale stiamo discutendo è fissato al 15 luglio invece che sette mesi avanti. Ora una disposizione analoga sarà compresa anche nel nuovo regolamento.

Con questo schiarimento resta eliminato il dubbio del quale si è occupato il collega Cantarano.

Presidente. Rimane allora solo l'emendamento dell'onorevole Furnari, che lo ha modificato in questo senso:

« L'esattore che durante tutto il periodo della sua gestione ha costantemente fatto regolari versamenti alle singole scadenze a tutti gli enti interessati ed ottiene dal prefetto un attestato di lodevole servizio, ha diritto ad esser confermato in carica con lo stessoaggio, a condizione che questo sia o venga limitato a cifra minore del 3 per cento. »

Presidente. Onorevole relatore, l'accetta?

Brunialti, relatore. La Commissione non l'accetta per le ragioni dette dall'onorevole ministro, e che anch'io ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

Presidente. Onorevole Furnari, insiste?
Furnari. Sì.

Presidente. Allora pongo a partito questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 3 come è proposto dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Art. 5. L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimoaggio stabilito per l'imposta principale:

a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei Consorzi speciali e degli altri enti che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali dei Comuni e dei Consorzi comunali, in conformità delle leggi vigenti o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale, ovvero quando tale metodo di esazione sia imposto a Comuni o Consorzi con decreto motivato del prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa, per una o più tasse o entrate determinate.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito dal contratto esattoriale.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Brunialti, relatore. Su questo articolo, di fronte al testo primitivo, la Commissione ha creduto, accogliendo un emendamento dell'onorevole Furnari, di aggiungere nel comma che incomincia con la lettera a) « e le sovrainposte e le tasse anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette. »

Con questa aggiunta spero che la Camera approverà senz'altro l'articolo.

Cerri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerri.

Cerri. Sarebbe stato opportuno, poichè si fa una legge che porta così profondi ritocchi alla legge esistente, che si fosse pensato di mettervi qualche disposizione per unificare i vari sistemi di riscossione.

A questo proposito nulla si è fatto, meno che un ordine del giorno presentato dalla Commissione, al quale ordine del giorno mi associo, e prego il Governo di accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Brunialti, relatore. Non ripeterò le ragioni, che la Commissione ha lungamente esposte nella sua relazione, per le quali essa non ha creduto di accettare il voto, che era stato espresso anche da alcuni suoi membri, per l'unificazione dei sistemi che regolano oggi l'esazione delle entrate comunali. Dirò solo che la questione è molto grave, e che sarebbe stato necessario differire la discussione della legge, per attendere gli studi del ministro dell'interno. Ringrazio però l'onorevole collega di aver ricordato che la Commissione, pur non avendo creduto di risolvere la questione, ha presentato su questo argomento alla Camera un ordine del giorno che deve esser messo in votazione.

Carcano, ministro delle finanze. Mi onoro di dichiarare alla Camera, quello che ho già dichiarato alla Commissione, e cioè che accetto volentieri quest'ordine del giorno.

Presidenti. Pongo a partito l'articolo 5 come è proposto nel nuovo testo concordato fra Ministero e Commissione.

(È approvato).

Pongo a partito il seguente ordine del giorno della Commissione accettato dal ministro:

« La Camera rinnova al ministro delle finanze l'invito di mettersi al più presto d'accordo coi suoi colleghi dell'interno e di grazia, giustizia e culti, per presentare un disegno di legge, il quale, unificando i vari sistemi legislativi in vigore nel Regno per la riscossione di tutte le entrate degli enti locali, applichi loro il sistema della presente legge. »

(È approvato).

Art. 12. Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, come è disposto dall'articolo 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di dieci anni,

e la misura massima dell'aggio oltrepassare il 3 per cento.

(È approvato).

Art. 13. Se il Comune o Consorzio non provvede nel senso prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per un anno.

Se entro questo anno il Comune o Consorzio non provvede, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ha facoltà di provvedere d'ufficio per il tempo che rimane a compiere il quinquennio od anche il decennio in corso, per tutti gli effetti di questa legge e coll'aggio, che a carico del Comune o del Consorzio il prefetto stesso avrà determinato nei limiti di cui nel primo comma dell'articolo 3.

In questo caso il prefetto avrà anche la facoltà, sentita la Giunta provinciale amministrativa, di riunire in uno o più Consorzi quei Comuni pei quali debba provvedere.

(È approvato).

Art. 14. Non possono essere esattori:

1. I membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;

2. I pubblici impiegati in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3. I ministri dei culti;

4. I consiglieri e gli impiegati della Provincia, del Comune, del Consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5. I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado civile con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei Comuni interessati;

6. Coloro che in precedenti gestioni col Comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7. Coloro che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione;

8. Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9. I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, nonchè i condannati a qualsiasi altra pena, eccetto l'arresto non superiore a cinque giorni e l'ammenda non superiore a lire cinquanta nel loro massimo, per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altra specie di frode, per prevaricazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Brunialti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti, relatore. Questo articolo è stato modificato, in primo luogo per accogliere in parte un emendamento dell'onorevole Varazzani e di altri colleghi, i quali avevano proposto di estendere l'incompatibilità per l'ufficio di esattore anche agli affini di secondo grado dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della Rappresentanza consorziale e dei segretari comunali dei Comuni interessati.

La Commissione, d'accordo con l'onorevole Varazzani, ha però accettato un compromesso, in seguito al quale si ritiene che questa incompatibilità si debba estendere agli affini di primo grado, cioè al suocero ed al genero, ma non agli affini di secondo grado, cioè al cognato.

La Commissione ha poi accettato un emendamento dell'onorevole Furnari, il quale giustamente proponeva di aggiungere in fine dell'articolo quarto le parole: «quando avendo avuto parte nell'Amministrazione non ne abbiano reso i conti.»

A proposito di questo articolo, la Commissione deve inoltre fare alcune dichiarazioni per tranquillare alcuni dubbi, che sono stati mossi ad essa privatamente dall'onorevole Luzzatti Luigi. Egli giustamente ha osservato, che sarebbe grave che questa incompatibilità fra l'ufficio di esattore e questi uffici elettivi, che or ora ho nominati, si estendesse anche ai consiglieri delle Banche popolari in quei Comuni ed in quei consorzi, dove le Banche popolari hanno assunto l'ufficio delle esattorie.

La preoccupazione dell'onorevole Luzzatti è abbastanza fondata, inquantochè, per costante giurisprudenza mantenuta per molti anni, mentre tutte le leggi di incompatibilità vennero intese in senso restrittivo, queste speciali disposizioni della legge comunale e provinciale vennero intese in senso

più ampio e per ciò parecchie sentenze di tribunali hanno ritenuto che le disposizioni del quart'ultimo comma dell'articolo 23 della legge comunale e provinciale, dove si parla di imprese aventi scopo di lucro o sovvenute in qualsiasi modo dal Comune, comprendessero anche l'incompatibilità dell'ufficio di consiglieri delle Banche popolari, che avessero assunto il servizio di esattoria, con quello di amministratore comunale, di membro della Giunta provinciale amministrativa, e via dicendo.

Osservava giustamente a tale proposito l'onorevole Luzzatti che questa incompatibilità, spinta ad un grado così eccessivo, specialmente nei piccoli Comuni, rendeva impossibile di trovare buoni esattori, o buoni impiegati esattoriali, o buoni amministratori comunali. La Commissione però deve tranquillare pienamente l'onorevole Luzzatti riguardo al suo dubbio.

Se questa era la giurisprudenza nei primi anni, in cui venne promulgata la legge comunale e provinciale, questa giurisprudenza è completamente cambiata negli ultimi anni e si può dire oggi che la magistratura è assolutamente concorde nel ritenere che l'ufficio di consigliere delle Banche popolari e delle Società cooperative non è affatto incompatibile con l'ufficio di consigliere comunale e con gli altri uffici, di cui ho dianzi parlato. Questa giurisprudenza è talmente ferma che il Ministero delle finanze ha creduto opportuno, per quanto so, di emanare una circolare, nella quale si ricorda che i consiglieri comunali possono continuare a far parte delle Banche popolari, che hanno assunto servizio di tesoreria, senza che perciò ne derivi alcuna incompatibilità.

Ora che l'onorevole Luzzatti ha avuto notizia di questa disposizione, credo che egli, tenendo anche conto delle dichiarazioni della Commissione, vorrà ritenersi interamente pago, e comprenderà che il dubbio, da lui manifestato a proposito di questo articolo, non ha più alcun fondamento.

Presidente. Onorevole Furnari, accetta l'articolo concordato, in cui si tiene conto del suo emendamento?

Furnari. L'accetto.

Presidente. Allora non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 14 concordato coll'aggiunta indicata dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Art. 15.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con l'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, delle Giunte comunali, o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei Comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza, o verificandosi la sopravvivenza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto, sentita la Giunta amministrativa, sopra istanza dei Comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

Cottafavi. L'articolo 15 ha una disposizione, per la quale si commina una incompatibilità ai congiunti fino al secondo grado ed agli affini di primo grado con l'esattore, i quali non possono neppure essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, nè possono essere assunti all'ufficio di segretari comunali. Ora il criterio della cointeressenza o della moralità nelle pubbliche amministrazioni, che è un criterio elevatissimo, ed è stato quello che ha fatto redigere questa disposizione e comprenderla nell'articolo 15, non si limita, a parer mio, ai soli vincoli di parentela: vi sono dei casi in cui vi è una maggiore cointeressenza di quella che nasce dai vincoli del sangue, o dai vincoli dell'affinità, ed è quella che deriva dalla garanzia del contratto.

Ed io vorrei che all'articolo 15 si aggiungessero, fra coloro che sono incompatibili, anche i soci ed i garanti dell'esattore. Perchè sarebbe stranissimo, che un semplice affine di un esattore venisse colpito dalle ineleggibilità ad essere membro della Giunta provinciale amministrativa e delle Giunte comunali ecc. e che non fosse ineleggibile colui che presta la cauzione per l'esattore, che è quindi interessato all'esattoria, perchè si sa come accadono queste cose, e come molte volte il garante è il vero esattore e il titolare non è che un uomo di paglia che si presta. Se venisse reso eleggibile alle cariche suddette e andasse

a rivedere i conti di sè medesimo, sarebbe un'enormità usare una diffidenza così straordinaria verso gli affini e i congiunti e non adoperarla verso coloro dei quali si ha la prova palmare che hanno una cointeressenza. Del resto quale maggiore cointeressenza volete di quella che si verifica quando una o più persone danno la cauzione di un'esattoria di un grande Comune? Qual'è allora il vero esattore? Non già colui che figura all'esattoria ma colui che fornisce i mezzi per garantire il Comune e lo Stato, perchè è desso che espone il proprio patrimonio e lo espone non per fare un atto di generosità, ma per fare una speculazione. Ora io vorrei che a questo articolo 15 fosse fatta una aggiunta, e che si comminasse l'ineleggibilità come sopra a coloro che prestano cauzione per l'esattore. Altrimenti io non mi sentirei di votare una disposizione tanto restrittiva a danno dei congiunti, i quali possono non avere alcun interesse. Può essere infatti una specie di disgrazia nella vita pubblica per un individuo l'aver un esattore parente. Se domani viene designato dalla fiducia del Consiglio provinciale a far parte della Giunta provinciale amministrativa diventa ineleggibile; colui invece che fa la speculazione e divide l'aggio con l'esattore, entra quale membro della Giunta provinciale amministrativa.

Ecco perchè io prego ministro e Commissione di tenere conto delle mie osservazioni. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Ringrazio la Commissione delle sue dichiarazioni che mi persuadono perfettamente; ma perchè potessero avere un effetto, desidererei sapere dall'onorevole ministro se conferma le dichiarazioni della Commissione, perchè se ne possa prendere atto. La cosa così acquisterà una certa importanza.

Presidente. Onorevole Furnari, Ella aveva una proposta?

Furnari. Accetto la proposta della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Mi affretto a dichiarare all'onorevole Luzzatti, che confermo pienamente le dichiarazioni fatte dal relatore della Commissione sulla piena compatibilità dell'ufficio di consigliere comunale

con quello di consigliere amministratore di banche popolari che abbiano assunta la gestione di esattorie.

La giurisprudenza è in questo senso, e l'Amministrazione delle finanze ha accettato questo concetto molto razionale e liberale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Brunialti, relatore. La Commissione deve una risposta all'onorevole Cottafavi, il quale desidererebbe di estendere anche più le incompatibilità contenute in quest'articolo 15. Per verità, se si trattasse di sancire nuove incompatibilità, la Commissione sarebbe esitante nel seguire l'onorevole Cottafavi. Chi raffronti l'articolo 15 del nuovo disegno di legge con l'articolo precedente vedrà che abbiamo già fatto un gran passo nella via delle incompatibilità, e sono già numerose quelle, che abbiamo sancito, e che prima non esistevano. Parecchi colleghi nostri, ed anche qualche nostro collega della Commissione ha trovato che erano anche troppe; e, se si trattasse dunque di seguire l'onorevole Cottafavi nello stabilire nuove incompatibilità la Commissione non potrebbe farlo. Ma la Commissione deve riconoscere, che la proposta dell'onorevole Cottafavi è una applicazione incontestata dell'articolo 25 della legge comunale e provinciale, il quale dice che fra gli altri, non sono eleggibili « coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse di Province od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia. » Ora così la Quarta Sezione del Consiglio di Stato quanto il Consiglio di Stato in sede consultiva, hanno concordemente e costantemente ritenuto, che il fidejussore dell'esattore sia ineleggibile al pari dell'esattore. Per conseguenza mentre la Commissione e il ministro hanno accolto ed inserito nella legge disposizioni, le quali concorrono a chiarire dubbi della legge precedente, e a proposito dei quali la giurisprudenza era incerta e discorde, in questo caso in cui la disposizione è sancita nella legge comunale e provinciale e in cui la giurisprudenza è unanime nella sua interpretazione, la Commissione non crede di raccogliere la proposta dell'onorevole Cottafavi.

Presidente. L'onorevole Cottafavi non ha presentato alcuna proposta, e non avrebbe potuto presentarla.

Cottafavi. Non ho fatto proposta, ho fatto una raccomandazione. E siccome le dichiarazioni del relatore confermano le mie idee, per quanto egli ritenga che nella legge comunale e provinciale sia già decisa questa incompatibilità di cui ho parlato, non insisto. E non insisto perchè le dichiarazioni sue, ripeto, confermano i miei principî.

Io aveva una giustificazione nel fare la mia obiezione, perchè molte di quelle categorie di persone per cui è stata enumerata una ragione di incompatibilità erano già prima esse pure incompatibili.

Non si comprendeva come alcune si menzionassero nella nuova legge ed altre no. Ma del resto, siccome siamo d'accordo nella massima, non insisto nelle mie osservazioni.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 15 come è stato letto.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge che autorizza la tumulazione della salma di Francesco Ferrara nel tempio di San Domenico di Palermo. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Presidente. La discussione è rimasta all'articolo 16.

Art. 16. Entro un mese dalla nomina e prima di entrare in ufficio, l'esattore presta una cauzione in numerario, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili. Il valore complessivo della cauzione deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, nonchè, per le altre riscossioni e servizi di cassa, alla somma che verrà determinata dalle rappresentanze comunali o consorziali e dagli altri enti interessati nella esattoria.

Per l'adempimento degli obblighi del contratto, l'esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva cui è soggetta la cauzione.

(È approvato).

Art. 17. La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di terze persone, ma sempre nei modi stabiliti nell'articolo precedente.

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima: i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore, e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività inscritte.

I titoli pubblici si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e vengono ammessi per nove decimi del detto valore.

(È approvato).

Art. 18. — Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente dalla competente autorità amministrativa, ovvero se nel corso del contratto viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non magdi quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato rispettivamente di quindici o trenta giorni dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza, ed il ricevitore provinciale.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito, o prorogato, a riparare la insufficienza verificatasi nella cauzione a causa di vendita eseguita o promossa della medesima, il prefetto dichiara immediatamente decaduto l'esattore.

Se la insufficienza della cauzione dipende da altra causa, è in facoltà del prefetto di dichiarare decaduto l'esattore o di nominargli un sorvegliante, accordandogli un

nuovo termine di sessanta giorni per la integrazione della cauzione. Trascorso inutilmente questo termine, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore.

Se alcuno dei cespiti dati in riscossione all'esattore aumenti o diminuisca in misura superiore al decimo della somma, che fu tenuta a calcolo per stabilire la relativa tangente di cauzione, l'esattore avrà il dovere di completare la cauzione, o il diritto di ottenerne la corrispondente riduzione, quante volte l'aumento o la diminuzione del cespite abbia, a giudizio del prefetto, carattere permanente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Brunialti, relatore. A questo articolo l'onorevole Furnari aveva presentato due emendamenti. Col primo proponeva, che nel caso contemplato dal primo comma di questo articolo, oltre all'intendente di finanza e al ricevitore provinciale, fosse sentita anche la Giunta o la rappresentanza consorziale, e la deputazione provinciale. Secondo la legge precedente si sentiva solo l'intendente di finanza; la commissione ha creduto di sentire anche il ricevitore provinciale, soprattutto nei casi in cui si tratta di disposizioni concernenti la Provincia; però poichè si tratta di decisioni che debbono essere prese con grande sollecitudine non potremmo maggiormente complicare la procedura; per queste ragioni non possiamo accettare il primo emendamento dell'onorevole Furnari. Accettiamo invece il secondo nella sostanza, per togliere i dubbi, che potrebbero derivare nei casi in cui, durante il contratto esattoriale, aumentasse o diminuisse il valore della cauzione. Mantenendo quindi tutto l'articolo, acconsentiamo alla cancellazione dell'ultimo comma, poichè la Commissione esclude l'ipotesi che in esso sarebbe contenuta.

Presidente. Onorevole Furnari?...

Furnari. Accetto le proposte della Commissione.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 18 con la soppressione dell'ultimo comma. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Art. 19.

La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto, sentita la Giunta

provinciale amministrativa, riconoscere la idoneità.

La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Cimorelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Cimorelli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso o al premio.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Presidente. Viene ora l'articolo 21.

« Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento, o nel capoluogo del Comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali e resi noti al pubblico. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Brunialti, relatore. La Commissione, accogliendo l'emendamento dell'onorevole Tripepi, ha tolto dall'articolo del primitivo testo le parole: « anche quando l'esattore si reca in altri Comuni ». Spero che l'onorevole Tripepi sarà soddisfatto.

Tripepi. Ringrazio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 22. L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto i quali, sotto la responsabilità dell'esattore e a di lui rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

Presidente. La Commissione propone a questo articolo la seguente aggiunta:

« Gli impiegati delle esattorie dovranno essere scelti dall'esattore nell'elenco compilato in ciascuna Provincia da una Commissione composta del prefetto, del presidente del tribunale e dell'intendente di finanza, coi criterii che saranno stabiliti dal Regolamento.

« Al principio di un nuovo esercizio esattoriale avranno la preferenza gli impiegati che si trovavano in servizio nell'esercizio precedente.

« Contro il loro licenziamento in corso di esercizio, del pari che in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, essi potranno ricorrere alla Giunta comunale od alla rappresentanza consorziale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

De Felice-Giuffrida. Onorevoli colleghi, non parlerei su questo articolo se l'onorevole ministro delle finanze non credesse che l'emendamento, proposto a favore degli impiegati esattoriali, sia contrario ai fini della legge; perchè così non si potrebbe, egli dice, rendere più bassa la misura dell'aggio. Il fine, che conduce, per vie opposte, l'onorevole ministro a sostenere l'articolo tale e quale è stato compilato dal Governo, me a chiedere l'aggiunta, proposta da parecchi deputati ed accettata dalla Commissione, è identico. Tanto lei, onorevole ministro, quanto io, crediamo che con le rispettive proposte si giunga ad ottenere lo scopo di rendere più basso l'aggio.

La via però è diversa. Mi consenta l'onorevole Carcano, col rispetto che debbo alla sua persona, di dire che i suoi concetti sono un poco antiquati. (*Denegazione dell'onorevole ministro delle finanze — Si ride*). Noi, pur desiderando di raggiungere lo stesso scopo, cui egli mira, crediamo di dover seguire una via, che sicuramente è più moderna. Più antiquato è il concetto di colui, il quale crede che la riduzione degli aggi degli esattori si possa ottenere con un trattamento meschino degli impiegati esattoriali, e crede che si possa ricavare dalla differenza dei meschini salari quel tanto, che occorre perchè gli aggi si possano diminuire. Più moderna è la via, che vogliamo seguire noi, quando diciamo che l'impiegato, come il lavoratore, che è meglio retribuito, trova nel soddisfacimento dei propri bisogni una forza di produttività maggiore di quella, che può avere colui, che è malamente retribuito.

Potrei citare due esempi: uno, che ho rilevato da una relazione d'un collega dell'onorevole Carcano; l'altro, tratto dall'esperienza diretta del fatto. Il collega dell'onorevole Carcano è l'onorevole Giolitti. L'onorevole Giolitti, nella relazione che precede il disegno di legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, dimostra come l'impiegato, il lavoratore, che sia meglio retribuito, senta crescere in sé l'interesse per il servizio, per il quale è stato chiamato a lavorare, e quindi ad aumentarne la forza di produttività. L'esperienza del fatto l'ho ricavata da quanto ho visto recentemente in Svizzera.

Ho visto che, quando, in Svizzera, fu approvata dal popolo chiamato *ad referendum*, una legge, con la quale si stabilivano il minimo dei salari e il massimo delle ore di lavoro, gli industriali si allarmarono, e gridarono: ma voi ci volete rovinare, con queste condizioni così favorevoli ai lavoratori, agli impiegati, a coloro che dobbiamo retribuire, specialmente quando ci troviamo in condizioni d'inferiorità, a questo riguardo, di fronte a popoli che ci stanno accanto, come l'Italia, e che, con un salario molto mite, ottengono lunghe ore di lavoro. Ebbene, onorevole Carcano, il fatto ha convinto questi signori, che avevano torto d'allarmarsi per il miglioramento della sorte dei propri impiegati. Di fatti, trascorsi alcuni anni, gli ispettori delle industrie ebbero a fare questa solenne verifica: che nelle industrie, nelle quali si erano ottenute una migliore retribuzione del lavoro ed una diminuzione delle ore di lavoro, si era contemporaneamente ottenuto un aumento di produttività. Cosicché, se ora domandassimo a quei produttori, a quegli industriali quale credano la via migliore da seguire nel loro stesso interesse, o quella d'una retribuzione misera del lavoro dei propri impiegati, o l'altra d'una retribuzione più equa, più confacente ai nuovi bisogni, sono sicuro che quei produttori, quegli industriali risponderebbero, che il loro stesso interesse consiglia la retribuzione più equa dei loro lavoratori. Ora noi ci troviamo appunto nel caso identico a quello in cui si trovarono gli industriali svizzeri, quando fu approvata la legge di cui ho parlato. Coloro i quali, come l'onorevole Carcano, guardano la questione come la guardano i vecchi economisti, e credono che, economizzando in una piccola misura nei salari, si possano ottenere vantaggi che

valgano a compensare la diminuzione degli aggi, seguono la via indicata dall'onorevole Carcano; quegli altri che ritengono che, migliorando la condizione degli impiegati, si possano, in virtù di questo miglioramento, migliorare anche le sorti di coloro, i quali impiegano tante forze produttive, sono del parere che occorra seguire questa via, per potere ottenere appunto lo scopo a cui mira l'onorevole Carcano.

Epperò, onorevole Carcano, faccio appello alle sue idee di modernità, che l'hanno fatto protestare quando io ho detto che Ella segue una via che non è troppo moderna.

E credo ancora, che non solo retribuendo meglio gli impiegati esattoriali si riesca a fare l'interesse degli esattori, e quindi a diminuire la misura degli aggi, ma si serva meglio il pubblico e si evitino molti di quei dolorosi inconvenienti che sono stati qui deplorati.

Infatti l'impiegato meschinamente retribuito non può avere per l'ufficio, a cui è chiamato, tutto l'interesse che spiega l'impiegato retribuito come i tempi ed i bisogni nuovi richiedono. E senza dubbio l'impiegato, il quale non spiega tutto l'interesse necessario, non solo non fa l'interesse dell'esattore, ma soprattutto non fa quello del contribuente.

Onorevole Carcano, ricordi i fatti della vita quotidiana vissuta dai poveri contribuenti nei rapporti esattoriali: per poche lire di tassa si trova modo, facendo trovar chiuso l'ufficio o con un pretesto qualunque, di non far pagare le contribuzioni dovute, per farne aumentare l'importo mediante multe, diritti, ed una quantità di angherie che rendono ancora più difficile la condizione del contribuente italiano.

Farà dunque l'interesse dell'esattore, e quindi della riduzione dell'aggio, l'onorevole Carcano accettando la preghiera che gli rivolgiamo noi, perchè certo quanto più le condizioni del lavoro sono elevate, tanto più elevata è la qualità delle persone che concorrono a quei posti. Se Ella, onorevole Carcano, dà condizioni infelici ai lavoratori delle esattorie, non può avere che la peggiore classe dei lavoratori dedicata ai lavori esattoriali, e non fa con ciò l'interesse delle esattorie nè quello dei contribuenti.

Perchè del resto lo Stato si deve disinteressare della sorte di questa numerosa categoria di impiegati, della loro posizione morale? Perchè lo Stato non deve richie-

dere garanzie efficaci, come quelle che sono proposte nell'emendamento presentato alla Camera?

Io credo di avere detto poche ma sufficienti ragioni per indurre l'onorevole ministro a trovare la via, che possa contribuire a migliorare la sorte degli impiegati esattoriali.

Ella, onorevole ministro, come noi, mira al buon andamento delle esattorie. Ma allora perchè, dopo le innumerevoli promesse fatte dai diversi membri del Governo a questi impiegati, Ella non vuole accettare il nostro concetto, per cui l'approvazione dell'articolo non riesca una disillusione per gli impiegati esattoriali? Forse Ella dirà, che non ci possiamo occupare di una categoria di impiegati, che sono privati. Ma l'ufficio dell'esattore, che è quello di raccogliere le quote di contribuzione al mantenimento dello Stato, non è ufficio privato. E se noi, e Lei pel primo, ci siamo occupati della sorte degli impiegati ferroviari, che compiono un ufficio di interesse sociale, non vedo la ragione perchè non dobbiamo occuparci di quest'altra categoria, che compie un ufficio ugualmente di carattere sociale.

Io credo che sia giunto il tempo in cui ogni classe di lavoratori abbia diritto di chiedere una posizione più sicura, un avvenire più certo; ho fede che l'onorevole Carcano vorrà tener conto di tutte queste buone ragioni, che militano in favore della classe numerosa degli impiegati esattoriali.

Santini. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Il mio intervento nella discussione generale mi dispensa dal rientrare novellamente nell'argomento, che è ragione di questo articolo, o meglio, dell'aggiunta proposta dalla Commissione. Perchè io amo proprio lusingarmi che l'onorevole Carcano, di fronte ad un consenso unanime, si può dire, dei diversi settori della Camera in ordine a questa questione e, quando le raccomandazioni al ministro giungono dall'onorevole De Felice e dall'onorevole Varazzani fino a me, voglia, e glie ne porgo vivissima preghiera, rinunciare alla riluttanza contro l'articolo aggiuntivo della Commissione. L'onorevole Varazzani ebbe a citare una lettera dell'esattore comunale di Roma, che produsse una impressione non lieve su ogni banco della Camera. Questa lettura provocò una risposta dell'esattore comunale

di Roma, la quale parmi debba avvalorare la tesi, da noi sostenuta in appoggio all'articolo aggiuntivo. Infatti in essa si facevano gravi rivelazioni, come quella, con la quale l'esattore reclamava il pieno diritto di licenziare a suo piacimento tutti gli impiegati dell'esattoria e reclutarne dei nuovi da altre città. L'onorevole De Felice ha giustamente osservato come, dopo quanto il Governo ha fatto in favore dei ferrovieri sarebbe veramente strano se si rifiutasse di fare opera utile ed equa per questi modesti impiegati delle esattorie.

Sicuramente come i ferrovieri non sono impiegati dello Stato, non lo sono neppure gli impiegati delle esattorie, ma ambedue esercitano un pubblico ufficio, che allo Stato ridonda di vantaggio. Quindi, a me pare, che il ministro, con quella cortesia che lo distingue, e con quell'amore, che ha sempre dimostrato per le classi degli onesti impiegati, e cito a cagion d'onore, un suo telegramma cortese e che veramente affidava all'ultimo Congresso degli impiegati esattoriali, adunatosi di recente in Roma, voglia non insistere oltre nella sua determinazione, di non voler accettare quest'articolo aggiuntivo della Commissione, al quale completamente mi associo, poichè in esso io trovo compendiate quelle idee, che io da lungo tempo mi sono fatto un onore di patrocinare, tanto qui alla Camera, come in altre assemblee.

Pertanto, per non tediare oltre la Camera, io porto ancora una volta vivissima la preghiera all'onorevole ministro affinchè voglia accogliere questo articolo aggiuntivo della Commissione e che, come ebbi già occasione di dire, rappresenta, non pure un'opera di umanità, ma anche un atto di equità, quella equità, alla quale il ministro spero voglia ispirarsi ora, come vi si è ispirato per il passato. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Dirò poche parole per protestare cortesemente contro il mio amico Santini, che ha parlato dell'unanimità dei settori in questa questione.

Santini. Dei settori, non delle persone.

Indelli. E io che seggo in uno dei settori del centro, sono dispiacente di non esser di accordo con lui, e sono invece d'accordo con l'onorevole ministro che rigetta questa aggiunta. Non l'approvo per due ragioni: una di opportunità di fatto, un'altra di principii.

Opportunità di fatto, perchè realmente chi è pratico di siffatte amministrazioni, sa che ogni esattore quando è nominato non fa questo licenziamento di tutti gli impiegati dell'esattoria, ma sceglie i più abili, anzi ritiene d'ordinario tutta la massa degli impiegati, e rigetta solo quelli che non crede utili alla sua amministrazione o crede meno fidi.

Non è poi vera in principio la massima, perchè, signori, intendiamoci bene, voi volete che l'esattore risponda come già riscosso del non riscosso, che prenda esclusivamente sopra di sé una gestione che non è a rischio e a pericolo della pubblica amministrazione, ma a rischio e pericolo suo, e poi gli volete imporre de' carichi intollerabili e ingiusti. Se volete questa sua sconfinata responsabilità, dovete anche volere i mezzi. E quali sono? Che debba riscuotere con coloro che crede fedeli alla sua amministrazione e nei quali ha fiducia. Questo il principio. Ma vi è anche un'altra ragione che tiene proprio alle basi dell'amministrazione pubblica. Nelle leggi amministrative, (non vi parlo degli ordinamenti giudiziari, perchè sarebbe andar troppo in là), si stabilisce una specie di inamovibilità o di indipendenza al funzionario dello Stato quando deve esser libero nei suoi giudizi e nelle sue azioni. Nei limiti della legge, nell'orbita della legge, il funzionario è in tal caso, libero di giudicare e procedere secondo i propri apprezzamenti.

Ma questo non è per gli impiegati delle esattorie: essi sono dei semplici organi dell'esattore. Voi vorreste dare a costoro una specie di inamovibilità e di indipendenza, che nei nostri ordinamenti amministrativi non si concede nemmeno ad alti funzionari dello Stato! Volete troppo o signori, volete creare una nuova schiera di impiegati, mentre noi li vogliamo restringere. Voi non volete l'aggiunta della Commissione per l'interesse pubblico, ma la volete nell'interesse privato.

Santini. No!

Indelli. Sì, onorevole Santini, parliamoci in lingua povera: volete assicurare la condizione degli individui...

Santini. Sicuramente, è la giustizia.

Indelli. Ma che giustizia!

Voi venite a creare un'altra categoria di funzionari, questa è la verità. Concedete tutto oggi a questi impiegati privati, e domani costoro faranno un altro passo, e do-

manderanno anche le altre garanzie delle quali godono gli impiegati dello Stato.

Santini. Intanto domandono di mangiare!

Indelli. Domandono tutti di mangiare, ma secondo la legge e secondo le proprie condizioni, e non sconvolgendo gli ordinamenti amministrativi dello Stato, e mentre di fronte a questi impiegati privati altri avrebbero maggiori diritti da far valere per lunghi servizi resi allo Stato. Io penso che se noi ci incamminiamo per questa via, contentando oggi gli impiegati delle esattorie, e domani altri, non avremo più sosta, perchè vi sono, a mo' d'esempio, gli impiegati delle conservatorie e altri molti. E così arriveremo anche a tutti coloro che servono in private amministrazioni; e non saranno contenti se non quando saranno equiparati agli impiegati dello Stato. Io quindi non approvo l'aggiunta proposta dalla Commissione, e mi unisco al parere dell'onorevole ministro delle finanze nel respingerla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Onorevoli colleghi, io credo di avere con sufficiente chiarezza esposte, nella discussione generale, le ragioni per le quali sono convinto che non sia accettabile l'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 22.

Queste ragioni posso riassumerle ora con pochissime parole, tanto più dopo quanto ha detto per chiarirle anche meglio l'onorevole Indelli.

Io credo che il risultato dell'aggiunta proposta si ridurrebbe a questo, che contrasterebbe al principio essenziale giuridico dell'istituto delle esattorie così come è nella nostra legge organica. L'esattoria, ossia la riscossione delle imposte, è affidata ad un appaltatore, il quale risponde del proprio, a suo rischio e pericolo, anche di quello che non riscuote: egli deve pagare quello che ha riscosso e quello che non ha riscosso. Questa responsabilità è troppo evidente che non sarebbe più possibile né raggiungibile, se l'esattore non avesse la facoltà di scegliere per il suo ufficio persone nelle quali abbia intera fiducia. (*Benissimo! — Approvazioni.*)

Come può intromettersi lo Stato e imporre ad un appaltatore di prendere ai suoi servizi Tizio o Caio? come può intromettersi ed imporgli poi che abbia a pagare in un modo piuttosto che in un altro i suoi impiegati? L'onorevole De Felice-Giuffrida

il quale, sebbene con parole cortesi, mi ha fatto più vecchio di quello che sono, ha trovato che i miei concetti sono antiquati. Mi permetta l'onorevole De Felice di rispondergli che tali concetti sono la necessaria conseguenza di principî, che saranno antichi, ma sono ancora giovani, come sono sempre giovani i principî liberali. Ma come vuole l'onorevole De Felice che lo Stato imponga al privato di agire piuttosto in questo, che in quel modo?

Come vuole che lo Stato possa intromettersi nella azienda privata dell'appaltatore ed imporre vincoli che questi non può accettare? Ella, onorevole De Felice, ha citato una legge svizzera ed ha detto: l'esperienza ha dimostrato che gli impiegati ben retribuiti lavorano meglio. Sono d'accordo con Lei e sono certo che gli esattori si gioveranno di questa verità, e quando avranno bisogno di ricorrere all'opera di impiegati li retribuiranno bene per essere serviti bene. Ma io mi permetto di dire all'onorevole De Felice, il quale trova che i miei concetti sono un po' troppo antiquati, io mi permetto di dirgli che i suoi sono troppo ristretti. L'onorevole De Felice guarda la questione per casi particolari. Ma pensiamo che sono 8260 i comuni del Regno, nei quali si deve provvedere per la riscossione delle imposte; pensiamo che, all'infuori delle grandi città, le esattorie sono ordinariamente esercitate da persone che impiegano l'opera propria e quella dei propri parenti, della propria famiglia, ed è perciò che si può ottenere la riscossione delle imposte a buone condizioni e ad aggi limitati a vantaggio dei contribuenti. Invece, se vogliamo fare disposizioni che turbano l'ordinamento di questa industria privata obbligando lo Stato a fare ciò che esso non può e non deve fare, noi, ripeto, sovvertiamo il principio fondamentale della legge e distruggiamo l'opera buona che ha fatto il legislatore in passato e che sarà migliorata ora, se il Parlamento vorrà onorare della sua approvazione questo disegno di legge.

Queste dichiarazioni mi pare dovrebbero bastare a persuadere la Commissione, alla quale sono infinitamente grato per il diligente lavoro che abbiamo fatto d'accordo, a non insistere nella sua proposta; come dovrebbero persuadere anche gli altri colleghi a consentire che l'articolo 22 sia posto ai voti così come è proposto nel disegno di legge ministeriale. Ma se questa mia preghiera non fosse accolta,

io dovrei con eguale e con maggior calore pergere la Camera di non accogliere la proposta aggiuntiva della Commissione.

Ho ancora una parola da dire. Si è fatto appello ai miei sentimenti di benevolenza verso gli impiegati tutti e si sono ricordate recenti manifestazioni degli impiegati esattoriali. Onorevoli Santini e De Felice, io ho già accennato sabato innanzi alla Camera, e le ripeto oggi, le dichiarazioni che feci alla Commissione, cioè che nella redazione del regolamento terrò presenti i desiderî manifestati dai messi e dai collettori esattoriali per procurare, in quanto è possibile, di sodisfarli. Più di così non posso fare: perchè farei opera contraria all'interesse della legge e all'interesse dello Stato. (*Approvazioni — Commenti*).

Presidente. L'onorevole Varazzani ha facoltà di parlare.

Varazzani. Non starò a tediare la Camera ripetendo le cose che ebbi a dire parlando sulla discussione generale; osserverò per altro che l'obbiezione capitale posta innanzi dall'onorevole ministro è questa: noi non possiamo accettare l'aggiunta proposta dalla Commissione in considerazione della responsabilità grandissima e delicatissima di cui sono investiti gli esattori, i quali devono rispondere di somme ingenti, delle somme che riscuotono e di quelle che non riscuotono; nel loro esercizio essi sono coadiuvati da impiegati, che possono essere infedeli, ladri, ed il danno ricade sull'esattore; quindi lasciate all'esattore tutta la responsabilità della scelta dei suoi impiegati.

Ho già accennato l'altro giorno a questa obbiezione; e mi pare di averla ridotta al suo vero valore, che è nullo o pressochè nullo. Non mi dissimulo la responsabilità grandissima che pesa sopra l'esattore; non mi dissimulo la delicatezza e l'importanza del servizio che essi devono prestare e che deve essere prestato bene, non solo per la loro salvaguardia, ma anche per salvaguardare l'erario e i contribuenti. Dunque noi dobbiamo porgere (e la Commissione questo appunto vuole) un aiuto-all'esattore perchè possa avere alla sua dipendenza un buon personale.

Fino ad ora gli esattori hanno avuto la più ampia libertà di scelta. Possiamo noi dire, che essi di questa libertà si siano giovati sempre, in ogni caso per modo che sia possibile il buon andamento del loro servizio?

Voci. Peggio per loro!

Varazzani. E peggio anche per i contribuenti, quando si hanno impiegati malfidi o incapaci, di cui si debbono coprire le colpe, e che moltissime volte si son dovuti accettare subendo raccomandazioni e pressioni (come hanno confessato vari esattori a me) di consiglieri comunali, di consiglieri provinciali, tanto che parecchi esattori desiderano che sia approvata questa aggiunta della Commissione come una liberazione...

Questa aggiunta nostra mira a fare una opera di sceveramento nel personale delle esattorie: noi limitiamo la libertà di scelta agli esattori, ma nel loro stesso interesse, perchè proceda meglio il servizio. (*Interruzione del deputato Indelli*).

Ma, onorevole Indelli, se domani, che Dio lo guardi, cade malato, è limitata la sua libertà di scelta del medico o del farmacista: Ella deve pure andare da un medico laureato e fornirsi di medicinali da un farmacista patentato.

Ma se, Dio guardi, domani un medico ignorante l'ammazzasse o un farmacista asino l'avvelenasse...

Indelli. C'è il Codice penale!

Varazzani. ...i suoi discendenti griderebbero forse contro lo Stato perchè non ha vietato l'esercizio indebito della medicina e della farmacia?

Bisogna dunque curarsi dal medico laureato e prendere i medicamenti dal farmacista patentato: è una limitazione, ma una limitazione provvida come quella che proponiamo.

Non insisto più oltre. A me pare che questa, che è l'unica obiezione che abbia apparente di verità sia debellata: delle altre non parlo, perchè mi pare che sieno debellate nella mente non solo, ma anche nel cuore di tutti. (*Interruzione*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Varazzani. Parlane tu, Agnini, del trattamento che fanno gli esattori ai loro impiegati, che impongono perfino ai loro dipendenti di non avere figliuoli! (*Interruzioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Brunialti, relatore. Il relatore personalmente non ha mai compreso, come vi sieno ministri, i quali, nella maggior buona fede, come oggi l'onorevole Carcano, dichiarino che una proposta nel suo principio è accettabile, che per quanto è possibile ne faranno tesoro nel regolamento... (*Rumori*).

Carcano, ministro delle finanze. No! no!

Brunialti, relatore. ... ma che non si può comprenderla nella legge.

Imiterò l'onorevole ministro nel riassumere le dichiarazioni, che a proposito di questa disposizione la Commissione ha fatto nella discussione generale.

Non comprendo come l'onorevole Indelli, a proposito di questa modesta disposizione, venga a parlare di sovvertimento di tutta l'amministrazione dello Stato, e quasi ad accusarci di essere qui venuti a fare gli interessi privati degli impiegati esattoriali. No, onorevole Indelli, noi crediamo che i buoni impiegati giovino non solo agli esattori ma anche e soprattutto ai contribuenti. Generalmente molti di questi impiegati, per il modo come sono trattati, e pel modo come possono essere licenziati, possono ripetere: « cruciato martire io crucio gli uomini » e gli uomini sono i contribuenti. Avere buoni esattori e buoni impiegati esattoriali, è una garanzia di prim'ordine dei contribuenti. Però devo mettere in guardia la Camera, sulla vera portata di questa modificazione che la Commissione ha proposto.

Oggi, in Italia, ci sono impiegati esattoriali di due categorie. Abbiamo numerosissime esattorie che sono state assunte dagli Istituti di credito e dalle Banche popolari. Tutte queste Banche hanno i loro impiegati di ruolo; quindi, in tutte queste esattorie, avete degli impiegati soddisfatti nei loro desiderii. Vi sono, invece, impiegati di esattorie private che, a differenza di questi, possono essere licenziati da un momento all'altro, senza alcuna garanzia.

Aggiungo ancora, che questo principio del ruolo, che la Commissione ha proposto, non è una novità. Il ruolo c'è anche adesso, onorevoli colleghi. Io non credo che l'onorevole ministro abbia dimenticato l'articolo 23 del regolamento...

Carcano, ministro delle finanze. È appunto a quello che io mi sono riferito.

Brunialti, relatore. L'articolo 23 impone agli intendenti di finanza, di fare un ruolo di tutti quelli che credono capaci di assumere eventualmente l'ufficio di ricevitori. (*Interruzioni*). Il principio del ruolo dunque esiste, e la Commissione non fa che estenderlo con la sua proposta.

Ma si è detto che l'esattore ha bisogno di avere impiegati di sua fiducia: che ha bisogno, specialmente nelle piccole esattorie, di impiegare il figlio o il fratello

poichè molte volte nei piccoli Comuni o Consorzi, le esattorie vengono assunte esclusivamente per impiegare i propri parenti. E sia pure; la scelta di questi impiegati non viene imposta nè dal Prefetto nè da chicchessia; l'esattore è libero di scegliere i propri impiegati; ma li deve scegliere fra gli impiegati capaci, li deve scegliere in un elenco, dove son compresi soltanto gli impiegati capaci. Ora nulla vieta all'esattore, di fare inscrivere in questo elenco il fratello o il nepote, purchè ne abbia la capacità. L'esattore adunque, anche qualora fosse accettata la proposta della Commissione, non viene ad essere meno indipendente di prima; è obbligato solo a scegliere gli impiegati capaci, che non tradiranno con la loro ignoranza e con la loro imperizia i contribuenti. Noi non chiediamo nessun'altra garanzia; è questa la portata della nostra modificazione, che è ben lungi dall'essere così grande, come è sembrato all'onorevole ministro e ad altri onorevoli colleghi. Molto di più chiedevano gli impiegati delle esattorie nei loro congressi, molto più nelle istanze e petizioni che vennero presentate alla Camera.

Onorevole ministro, noi non abbiamo accettato che una piccola parte delle loro proposte; ma se la Camera respingerà il nostro emendamento, avverrà quello che è avvenuto ai romani all'epoca della Sibilla (*Oh!*), se oggi rifiutiamo il poco, tra breve dovremo concedere il molto.

Voci: Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. La discussione è giunta ad un punto tale, che io non voglio che la Camera mi ascolti per lungo tempo; però non ho potuto trattenermi dal chiedere di parlare allorquando l'onorevole relatore, ripetendo quasi in altri termini ciò che aveva detto l'onorevole Varazzani, sostenne che l'imporre con un elenco all'esattore la scelta del suo personale sia fare il suo giovamento (sono queste le precise parole del relatore) e sia meglio per lui in tale materia fare la volontà altrui piuttosto che di avere libero l'esercizio della sua volontà e del suo criterio.

Voce. Ciò è semplicemente paradossale!

Rubini. A me pare che così non debba essere; ma leggendo l'aggiunta che propone la Commissione nel primo comma, in virtù

della quale l'elenco dovrebbe esser fatto dal prefetto, dal presidente del tribunale e dall'intendente di finanza, con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento, io mi debbo domandare: quali saranno questi criteri? Se l'esattore dovesse (poichè l'elenco si modificherà ogni anno) chiedere di introdurre in quell'elenco delle persone che egli credesse atte al servizio, vorreste rifiutarglielo? Come e con qual diritto? Non sarebbe una enormità di rifiutare all'interessato di far includere nell'elenco delle persone senza sospetto tra le quali egli deve scegliere i propri impiegati? E se voi non volete commettere questa enormità ed introducete nell'elenco i nomi suggeriti dall'esattore, allora evidentemente l'esattore sceglierà questi fra tutti gli altri.

Voi così avrete ottenuta l'aggiunta dell'articolo che desiderate, ma non avrete punto ottenuto l'effetto che desiderate, che è quello, come apparisce dal vostro ragionamento, di imporre all'esattore il personale che egli può non volere. (*Denegazioni al banco della Commissione*).

Ma c'è di più. Il secondo comma dell'articolo dice, che al principio di ogni nuovo esercizio esattoriale avranno la preferenza gli impiegati che si trovavano in servizio nell'esercizio precedente.

Io domando ancora: questa preferenza come si stabilisce? La legge deve dare delle disposizioni chiare; capisco che col regolamento si vorrà spiegare come e fino a qual punto deve intendersi la preferenza, ma ad ogni modo è questa tal frase elastica, che è lecito supporre vada a concludere a quella perfetta inamovibilità, alla quale alludeva l'onorevole Indelli, e che egli riteneva estremamente pericolosa nell'interesse non dell'esattore, poichè qui nessuno si cura dell'esattore, ma nell'interesse del servizio pubblico.

Ed è per questo che coloro i quali non credono di convenire nell'opinione della Commissione, non debbono tacciarsi di meno solleciti e di meno umani in confronto della Commissione medesima; essi sono egualmente solleciti ed umani, salvo che lo sono molto più ampiamente, e lo sono per tutti coloro che attendono da questo servizio che sia fatto bene; e per esser fatto bene deve esser fatto da persone di fiducia...

Chigi. E capaci.

Rubini. ...e con economia. Ciò non si può

certamente ottenere se l'esattore è costretto a conservare tutti gli impiegati di prima, o se è costretto a sceglierli fra coloro che gli si vorranno imporre.

Queste sono le ragioni per le quali io non posso accedere alla proposta della Commissione, pure convenendo coll'onorevole ministro che si debbano studiare compensi in favore degli impiegati delle esattorie, che perdessero il loro posto senza demeriti.

Se è vero che il servizio di esazione è andato via via migliorando, ciò è evidentemente dovuto, (e lo disse benissimo l'altro giorno l'onorevole Tripepi) alle disposizioni della legge del 1871, le quali, a volerle giudicare astrattamente, sono più rigoriste di quelle delle varie leggi che prima esistevano in questa materia, più severe, ma severe tanto nei riguardi dei diritti dell'esattore, come nei riguardi del suo dovere. È un merito innegabile di queste disposizioni, se l'aggio dell'imposta è diminuito continuamente e progressivamente e se per questo fatto i contribuenti, fra i quali sono pure gli impiegati della esattoria, hanno veramente avuto quel giovamento, al quale accennava di arrivare in modo diverso l'onorevole Brunialti. Ora se quella legge del 1871 ben ha segnato la via, progrediamo in essa, ed io credo che avremo fatto opera utile, salvo quelle leggiere modificazioni che la lunga esperienza ha additato come necessarie, e che, se non tutte, quasi tutte, sono accolte nel disegno di legge proposto dal Governo ed emendato in parte dalla Commissione quindi concordato coll'onorevole ministro.

Ma poichè ho parlato dei doveri degli esattori, mi permetto anche di aggiungere una parola (perchè per me, ripeto, l'esattore sparisce, ma resta la sua funzione), riguardante una parte del servizio, che io non ho visto modificato da questo disegno di legge e che io avrei amato fosse alquanto modificato. È il servizio dei rimborsi, delle restituzioni, sia quando avvengono per sgravio, sia per altro titolo. Il regolamento prescrive che la restituzione debba esser fatta dall'esattore, in base all'elenco degli sgravi, dei rimborsi, che viene comunicato al sindaco, e deve essere affisso all'albo del Comune, ma non prescrive un termine per far ciò e nemmeno, mi sembra, si prescrive all'esattore che mandi l'avviso al contribuente, di ciò che gli spetta, come dà all'esattore l'obbligo di mandargli l'avviso di quello che deve pagare.

Ora a me pare, che le due cose si deb-

bano condurre parallelamente, tanto nell'esazione, quanto nella restituzione.

Brunialti, relatore. Che c'entra questo con l'articolo 22?

Rubini. Ed è avvenuto parecchie volte che molti contribuenti non furono soddisfatti regolarmente, od in tempo, del loro avere, perchè quasi ignoravano di averne il diritto. Certo che quei contribuenti, i quali vivono nelle sfere più elevate della Società, non si lasciano mica cogliere all'impensata, stanno attenti e si fanno rimborsare quello che devono avere; ma moltissimi contribuenti assai piccoli, i quali non sanno nulla di nulla e conoscono solo che si deve pagare e per i quali il rimborso è un atto quasi sconosciuto, diventano vittime della loro ignoranza, se l'esattore è avido o negligente.

Su questo punto io prego tanto l'onorevole ministro, che la Commissione di portare la loro attenzione. Se non si crede di introdurre al riguardo una modificazione nel disegno di legge, almeno se ne faccia oggetto di studio per una prossima riforma del regolamento, così da rendere più efficace, sicuro e sollecito anche il servizio delle restituzioni e rimborsi.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. La Commissione mantiene la sua aggiunta?

Brunialti, relatore. La Commissione la mantiene.

Presidente. Pongo a partito questa proposta aggiuntiva della Commissione non accettata dal Governo.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Pongo ora a partito l'articolo 22 così come era stato concordato nel nuovo testo fra Ministero e Commissione.

(È approvato).

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 24. — Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento della imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a

ciascuno dei suoi successori od aventi causa, a termini del n. 3 dell'articolo 1205 del Codice civile e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno domandando di parlare, pongo a partito questo articolo 24.

(È approvato).

Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno, non più tardi della seconda metà di gennaio, trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo e di reddito imponibile, colle quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira d'imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore, non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Furnari.

Furnari. L'articolo 25 impone l'obbligo agli esattori non più tardi della seconda metà di gennaio di trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata e più le aliquote per ogni cento lire di estimo e di reddito imponibile. Questa cartella ha una grandissima importanza perchè mette in mora il contribuente, e costituisce un titolo per il quale l'esattore può più tardi domandare la multa. Sicchè questa cartella è interessante che arrivi a cognizione del contribuente.

Nell'articolo proposto dalla Commissione è fatto obbligo all'esattore di trasmettere al contribuente la cartella, ma non di trasmetterla al domicilio del contribuente stesso.

Sappiamo che la tassa fondiaria si riscuote nel luogo dove son situati i beni, ma sappiamo altresì che non tutti coloro che li posseggono si trovano nel luogo dove la tassa si riscuote. Può quindi avvenire che il contribuente, il quale abbia beni nel Comune dove avviene la riscossione, e non abbia ivi il domicilio, ignori l'ammontare e la scadenza della tassa.

Per queste ragioni io aveva proposto alla Commissione, che si aggiungesse l'obbligo nell'esattore di trasmettere la cartella al domicilio che è indicato nel ruolo o nel catasto, perchè la Camera ben sa che nel ruolo e nel catasto è riportato il domicilio di ciascun contribuente.

Mi auguro, che la Commissione ed il ministro vorranno accettare questa mia aggiunta, la quale è garanzia per il contribuente e costituisce la condizione essenziale perchè l'esattore possa realmente riscuotere la multa.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Brunialti, relatore. La Commissione ha ritenuto, che l'emendamento dell'onorevole Furnari, nel desiderio di migliorare la dizione della legge, peggiorasse lo stato di cose. La Commissione, infatti, ritiene che a tale proposito sia applicabile l'articolo 141 del Codice di procedura civile, che è quello che, infatti, seguono gli esattori nelle loro intimazioni. Secondo questo articolo, l'esattore non solo deve intimare l'imposta nel domicilio indicato nel ruolo o nel catasto, ma con tutti quegli altri succedanei, che non ripeto alla Camera, e che sono contenuti in quell'articolo, che ho citato, del Codice di procedura civile.

Perciò la Commissione è dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Furnari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Mi associo alle osservazioni fatte dal relatore della Commissione. Non ho altro da aggiungere se non questo: che le disposizioni d'ordine generale contenute nel Codice di procedura civile, alle quali l'onorevole relatore ha fatto richiamo, sono ripetute nell'articolo 56 del regolamento, il quale disciplina questa materia in modo da soddisfare anche i desiderii espressi dall'onorevole Furnari.

Furnari Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Furnari. Il regolamento disciplina le notificazioni per il contribuente, che si trova nello stesso Comune, dove avviene la riscossione, ma non contempla il caso di un contribuente che si trovi in luogo diverso.

Se nel regolamento ci fossero le disposizioni, a cui accennano l'onorevole relatore ed il ministro, mi terrei pago delle loro dichiarazioni, perchè allora sarebbe provve-

duto alle esigenze, delle quali mi preoccupo. Ma, poichè nel regolamento non c'è questa disposizione, e tutte le disposizioni si riferiscono al caso che un contribuente si trovi nel luogo stesso in cui avviene la riscossione, non posso rimaner soddisfatto. Mi auguro che il ministro e la Commissione si persuadano che la mia proposta è garanzia per i contribuenti che si trovano lontani dal luogo in cui avviene la riscossione.

De Nava. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

De Nava. Vorrei pregare la Commissione di esaminare la questione testè sollevata, che, del resto, si può risolvere in poche parole. Si tratta di ben precisare, che la cartella deve esser non solo trasmessa, il che è poco, ma notificata, perchè, quando avete detto la parola *trasmessa*, evidentemente la prova di queste trasmissioni, non essendoci un mezzo come questa trasmissione deve esser fatta, si poggia sulla semplice affermazione che la trasmissione è stata fatta.

Per evitare questo grave inconveniente, per raggiungere altresì lo scopo indicato dall'onorevole Furnari che, cioè, si facciano le notificazioni a domicilio, ma nel domicilio indicato nel ruolo o nel catasto, perchè l'altro potrebbe essere sbagliato, mi pare che si potrebbe sostituire alla parola *trasmettere* le seguenti: « Notificare per mezzo del messo comunale al domicilio indicato nel ruolo a ciascun contribuente. » Così avremo raggiunto lo scopo senza rimetterci ad un regolamento, che questa cosa non contempla, e tanto meno poi alle disposizioni del Codice di procedura civile che, in questo caso, nemmeno si possono richiamare, perchè qui si parla di trasmissione, e non di notificazione.

Invece, con la proposta mia, si raggiunge il fine che ciascun contribuente sia avvertito di ciò che deve pagare.

Presidente. Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole De Nava?

Carcano, ministro delle finanze. Io pregherei l'onorevole De Nava di voler acconsentire a rimandare la risoluzione di questa questione al regolamento: in esso sono già alcune disposizioni che regolano questa notifica, e se lacune esistono, esse verranno colmate tenendo presenti le sue raccomandazioni. La proposta dell'onorevole De Nava, forse, non raggiungerebbe il suo fine e nuocerebbe

invece di giovare. Lo prego quindi di voler prendere atto di queste mie dichiarazioni tanto più, ripeto, che delle sue raccomandazioni si terrà conto nella revisione del regolamento.

De Nava. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Nava. Per metterci d'accordo io vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di considerare se non sarebbe il caso di modificare l'articolo in questo senso: dopo la parola *trasmettere* aggiungere le parole: *nei modi che saranno stabiliti nel regolamento* e poi continuare: *una cartella*, ecc.

Così avremo raggiunto lo scopo che tutti ci prefiggiamo.

Brunialti, relatore. Accetto la proposta dell'onorevole De Nava.

Carcano, ministro delle finanze. Anch'io.

Presidente. L'onorevole De Nava propone di aggiungere dopo la parola *trasmettere* le parole: *nei modi che saranno stabiliti nel regolamento*.

Pongo a partito l'articolo 25, così emendato.

(È approvato).

Art. 29. — I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina-vaglia intestata all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non gli fossero regolarmente e in tempo debito pervenute.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate, in una sola volta sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

(È approvato).

TITOLO III.

Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Art. 37. Salvo la omissione del precepto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi del messo per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo, mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo di indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori, e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o d'irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di aggiudicazione contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato dell'imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

Brunialti, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Brunialti, relatore. Nell'articolo, come è stato letto alla Camera, sono stati accolti nella loro sostanza i tre emendamenti che l'onorevole Furnari aveva proposti al medesimo. La Commissione non ha invece potuto accogliere l'emendamento dell'onorevole Aguglia, e lo prega perciò di ritirarlo.

Presidente. Onorevole Furnari, mantiene i suoi emendamenti?

Furnari. Li ritiro.

Presidente. L'onorevole Aguglia propone di sopprimere al primo comma le parole: « l'esattore non ha l'obbligo di valersi dell'usciera giudiziario. »

Lo mantiene?

Aguglia. Lo ritiro.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 37.

(È approvato).

Art. 38. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'esattore con avviso da affiggersi, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento, od occorra una dispendiosa conservazione, l'esattore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti, ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purchè vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Brunialti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Brunialti, relatore. Anche a quest'articolo sono stati presentati due emendamenti, uno dall'onorevole Furnari, l'altro dall'onorevole Monti-Guarnieri. Nella sua sostanza l'emendamento dell'onorevole Furnari è accolto, perchè la Commissione propone che, anzichè dal solo pretore l'autorizzazione debba esser data dal pretore ai Comuni, che sono sede di pretura, e dal giudice conciliatore negli altri.

La Commissione però non può accogliere l'emendamento dell'onorevole Monti-Guarnieri, il quale vorrebbe che la vendita delle derrate, soggette a deperimento, potesse farsi nel giorno successivo. Si tratta di derrate, le quali vanno soggette ad un rapido deperimento.

Se l'esattore ha facoltà di procedere alla vendita di queste derrate immediatamente, o a breve distanza, può ricavarne qualche cosa a vantaggio del debitore o a saldo del suo debito, ma se, invece, l'esattore ritarda, per esempio, a vendere del pesce, un canestro di fragole, e via dicendo, può darsi che questi generi non abbiano più alcun valore.

La Commissione spera perciò che l'onorevole Monti-Guarnieri non vorrà insistere

nel suo emendamento, avvertendolo che la disposizione accolta nella legge era già nel regolamento, ed è stata messa nella legge soltanto perchè in alcune sentenze si era dubitato della sua costituzionalità.

Presidente. Onorevole Monti-Guarnieri...

(*Non è presente*).

S'intende che rinunzi al suo emendamento.

Gli emendamenti dell'onorevole Furnari essendo stati compresi nel nuovo testo di questo articolo, e non essendovi altre proposte, metto a partito l'articolo medesimo così come è stato proposto dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 39. — Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al miglior offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita. L'esattore non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono venderli per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

Cerri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cerri. A scanso d'inconvenienti, desidererei che si spiegasse, per lo meno, nella discussione, se il delegato che il segretario comunale può mandare, debba essere una persona dipendente dall'Amministrazione municipale, o possa essere un estraneo.

Morelli-Gualtierotti, *presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Morelli-Gualtierotti, *presidente della Commissione.* Mi pare che sia chiaro, dalla disposizione letterale dell'articolo 39, che il delegato del segretario comunale può anche non essere un impiegato comunale.

Cerri. Anche un estraneo?

Morelli-Gualtierotti, *presidente della Commissione.* Delegato dal segretario comunale.

Presidente. Non essendovi proposte, metto a partito questo articolo.

(*È approvato*).

Art. 43. — L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore, se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; ed il procedimento a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

Cerri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cerri. Mi pare che tra la prima parte di questo articolo e il secondo comma dell'articolo 37 ci sia contraddizione. A termini dell'articolo 43, l'esattore non può procedere alla esecuzione degli immobili, se prima non abbia escusso i mobili, mentre ai termini dell'articolo 37 egli ha facoltà e non obbligo. (*Interruzioni*).

Morelli-Gualtierotti, *presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Morelli-Gualtierotti, *presidente della Commissione*. L'onorevole collega mi pare che sia in errore, perchè l'articolo 37 parla di pignoramento di mobili presso terzi. È questa l'esecuzione presso terzi, che è facoltativa per l'esattore, ma non l'esecuzione presso il debitore.

Cerri. Sta bene, non insisto.

Presidente. Dopo questi schiarimenti pongo ai voti l'articolo 43.

(È approvato).

Art. 46. Dopo la trascrizione e il deposito di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunci giudiziari della Provincia; ed è affisso per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, e a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della Provincia.

(È approvato).

Art. 52. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57.

Se la espropriazione è promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo è venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuando il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a di lui rischio e spesa, e con la medesima procedura, in base al prezzo di aggiudicazione.

Brunialti, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Brunialti, *relatore*. Questo articolo ha una stretta connessione con l'articolo 57. All'uno e all'altro l'onorevole Tripepi aveva proposto due emendamenti. La Commissione non solo ha accettato questi due emendamenti nella loro sostanza, ma ha tenuto conto anche delle altre questioni, che agli emendamenti proposti dall'onorevole Tripepi si connettevano, e ritiene di avere dato piena soddisfazione al loro presentatore.

Se sarà necessario, darò alla Camera ulteriori spiegazioni a proposito dell'articolo 57.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 52.

(È approvato).

Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda, nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato nell'articolo 51.

Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'intendente di finanza; in mancanza di tale consenso l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrimposte a titolo di inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

Il deposito per adire agli incanti successivi al primo, rimane sempre uguale a quello determinato nel primo incanto, a norma dell'articolo 51.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente allo ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare però un terzo del prezzo indicato dal precedente articolo 51 e salve le disposizioni contenute nell'articolo 57 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sarà pagata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.

(È approvato).

Art. 57. — È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente, a norma degli articoli 53 e 54, ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 633 del Codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'iscrizione in catasto del suo dritto, potrà chiedere il riscatto qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e oppo-

nenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto, da chiunque chiesto, l'immobile ritorna all'espropriato, coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, ed il direttario od il creditore, che abbia sperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra lo immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

A quest'articolo l'onorevole Furnari propone di modificare il quinto capoverso nel seguente modo: « Il pretore con suo decreto, trascorsi tre mesi, dichiara effettuato il riscatto. »

L'onorevole Furnari ha facoltà di parlare.

Furnari. Dopo che la Commissione ha modificato l'articolo 57 in modo sostanziale in conformità delle mie idee, ed ha tolto quella specie di prelazione che c'era nel riscatto tra il contribuente, il creditore ipotecario e il direttario, lasciando che il riscatto profitti sempre ed esclusivamente al debitore, non ha ragione di essere il mio emendamento e lo ritiro.

Presidente. Non essendovi altre proposte pongo ai voti l'articolo 57, nel quale si tiene conto anche dell'emendamento dell'onorevole Triepi.

(È approvato.)

Voci. A domani. A domani.

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Risultamento di votazioni

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Distacco del Comune di Gorzegno dal Mandamento di Bossolasco ed aggregazione al Mandamento di Cortemilia.

Presenti e votanti . . .	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	181
Voti contrari	41

(La Camera approva).

Costituzione della frazione di Crosia in Comune autonomo.

Presenti e votanti . . .	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	184
Voti contrari	41

(La Camera approva).

Autorizzazione della spesa di lire 460,000 per la esecuzione delle opere di sistemazione della Darsena di Ravenna.

Presenti e votanti . . .	224
Maggioranza	113
Voti favorevoli	186
Voti contrari	38

(La Camera approva).

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Viticcuso.

Presenti e votanti . . .	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	179
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Ruoli organici del personale delle dogane e dei laboratori chimici delle Gabelle.

Presenti e votanti . . .	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	185
Voti contrari	38

(La Camera approva).

Costituzione in Comune autonomo sotto la denominazione di Vidardo-Castiraga delle due frazioni di Vidardo e di Castiraga ora aggregato al comune di Marudo, mandamento di Sant'Angelo Lodigiano.

Presenti e votanti . . .	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	179
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Sull'ordine del giorno.

Alessio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Alessio. Poichè veggo presente l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, mi permetto di rivolgergli una preghiera. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una mia proposta di legge per prevenire e comporre gli scioperi agrari. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, per ragioni di salute, non può intervenire alla Camera: io mi rivolgo alla cortesia dell'onorevole Fulci, affinché domani in principio di seduta voglia indicarmi in quale giorno potrò svolgere alla Camera questa mia proposta di legge.

Fulci Nicolò, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Posso assicurare l'onorevole Alessio, che stasera riferirò la sua proposta all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, e domani sera gli darò una risposta concreta.

Alessio. Ringrazio.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti, ministro dell'interno. Vorrei pregare la Camera di consentire che nell'ordine del giorno di domani dopo il seguito della discussione sul disegno di legge « modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette, » fosse posto l'altro che nell'ordine del giorno di oggi porta il numero 21, cioè: « Istituzione di due nuove questure nelle città di Ancona e di Bari. »

È cosa urgente per la sicurezza pubblica. Credo che non ci sarà luogo ad una grande discussione.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderà approvata questa proposta dell'onorevole ministro dell'interno.

(È approvata).

Io proporrei che nell'ordine del giorno di domani, dopo questo disegno di legge si ponesse la discussione del bilancio di assestamento.

Guicciardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Guicciardini. Faccio osservare all'onorevole presidente che la relazione sul bilancio di assestamento non è stata ancora distribuita.

Presidente. Ha ragione, sarà distribuita solamente questa sera alle otto; credevo che

già fosse stata distribuita. Riferò questa proposta domani sera.

Proporrei allora che nel numero 3 dell'ordine del giorno di domani si ponesse il disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte, » che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Podestà, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, per sapere se di fronte alla persistenza di alcune Commissioni elettorali di non ritenere sufficiente per il diritto elettorale degli ex-militari congedati anteriormente al luglio 1894, la dichiarazione di saper leggere e scrivere contenuta nel congedo, intenda di presentare un apposito disegno di legge, come adempimento dell'impegno assunto nella tornata del 28 giugno 1901.

« Agnini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro sui criteri del Governo circa l'indennità di residenza agli impiegati.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sul sistema adesso adottato dalla Commissione consultiva per la promozione dei magistrati, in forza del quale vengono scrutinati molti magistrati appena giunti in 1^a categoria, con grave danno di quelli che già vi si trovano da molti mesi.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri per conoscere se l'Italia abbia concluso accordi con l'Austria-Ungheria e con la Russia, o con una di queste due Potenze, circa eventuali modificazioni allo *status quo* nei Balcani.

« Cirmeni. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

In quanto alle interpellanze, gli onore-

voli ministri diranno a suo tempo se e quando intendano rispondere.

Squitti, *sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Squitti, *sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. Sono all'ordine del giorno di domani due interrogazioni: l'una degli onorevoli Pala, Garavetti e Pais diretta al ministro di agricoltura industria e commercio ed al ministro delle poste e dei telegrafi; e l'altra dell'onorevole Galluppi diretta al ministro dei lavori pubblici ed al ministro delle poste e dei telegrafi. Ora, poichè esse trattano dell'approdo dei vapori al porto di Civitavecchia, per quanto concerne il ministro delle poste e dei telegrafi, queste interrogazioni vertono su di un identico argomento, e io potrei rispondere ad ambedue salvo ai due miei colleghi di rispondere per la parte che li riguarda.

Presidente. Si dia lettura di queste due interrogazioni.

Podestà, *segretario, legge*: « I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli ministri di agricoltura, industria e commercio e delle poste e telegrafi, per sapere quali disposizioni di urgenza intendano dare per affrettare l'imbarco del bestiame a Golfo Aranci che trovasi colà in numero di 300 capi immobilizzato da tre giorni, esposto a grave deperimento.

« Pala, Garavetti, Pais. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi per sapere per quali ragioni, mentre nel porto di Civitavecchia entrarono oggi stesso grandi vapori esteri di forte tonneggio, il postale della Sardegna continui a partire da Porto Santo Stefano.

« Galluppi. »

Squitti, *sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. Risponderò agli onorevoli Pala, Garavetti e Pais-Serra che i 300 capi di bestiame non potevano essere imbarcati a Golfo Aranci se prima non si fosse stati sicuri che il vapore avrebbe potuto salpare per Civitavecchia. Ora fino dal giorno 12, abbiamo avuto notizia che due vapori, inglese l'uno e l'altro norvegiano, sono entrati nel porto di Civitavecchia: donde credo ebbe origine l'interrogazione dell'onorevole Galluppi.

L'onorevole Galluppi si domandava: se se i vapori esteri entrano nel porto di Civitavecchia, perchè i vapori nostri non possono entrare? La ragione è semplicissima;

i vapori esteri, come è stato per quello inglese e quello norvegiano, non portano nè passeggeri nè posta, e quindi possono ormeggiare con libertà e rimanere parecchie ore fuori del porto aspettando il momento propizio per entrare. Tutto questo sarebbe assolutamente inopportuno e ridicolo se lo facessero i vapori postali che celeremente debbono entrare nel porto per prendere le coincidenze ferroviarie. Ecco perchè il capitano del porto si rifiutava a fare entrare i vapori. Con telegramma di ieri poi il capitano del porto di Civitavecchia ha assicurato che oggi l'entrata nel porto sarebbe stata permessa.

Di guisa che, con la stessa premura con cui gli onorevoli Pala, Garavetti e Galluppi si sono interessati della corrispondenza fra il Continente e la Sardegna, gareggiando di zelo con loro, ho già provveduto, mentre mi domandano di provvedere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galluppi, interrogante.

Galluppi. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta che si è compiaciuto di dare alla mia interrogazione, e lo ringrazio soprattutto per la sollecitudine che il Governo ha mostrato per il pronto ristabilimento delle comunicazioni postali fra il porto di Civitavecchia e la Sardegna, adempiendo pienamente ai voti espressi dalle popolazioni interessate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garavetti.

Garavetti. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della sollecita risposta e più della sollecita opera del ministro: debbo per altro richiamare sull'oggetto della nostra interrogazione anche l'attenzione del ministro d'agricoltura, poichè l'inconveniente della giacenza del bestiame destinato all'esportazione in Golfo Aranci esposto a cause di deperimento si è verificato anche prima d'ora, e ha dato luogo a ripetuti reclami dei commercianti. Io perciò prego l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura di voler, d'accordo col suo collega delle poste e dei telegrafi, provvedere a che questo inconveniente non si rinnovi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura.

Fulci Nicolò, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Già ad una interrogazione analoga ebbi occasione di rispondere quando ero sotto-segretario di Stato

per le poste e per i telegrafi. L'onorevole interrogante non vorrà certo che mi ripeta.

Il servizio marittimo non dipende dal Ministero dell'agricoltura, ma da quello delle poste e dei telegrafi. Tuttavia, trattandosi di cosa che da vicino riguarda gli interessi agricoli, dirò all'interrogante, che ho sollecitato il Ministero delle poste e dei telegrafi perchè gli inconvenienti manifestati non si ripetano. Aggiungo poi, che appunto quando l'inconveniente si è manifestato, ripetutamente io ebbi in quei giorni premura di interrogare il collega delle poste e dei telegrafi, il quale, come ha già risposto, pare che abbia posto subito riparo all'inconveniente.

Presidente. Così sono esaurite queste due interrogazioni.

La seduta termina alle 19.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Interrogazioni.

2. Verificazione di poteri. — Elezione contestata del collegio di Desio. (Eletto Silva).

3. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bissolati per diffamazione. (93)

4. Svolgimento di una mozione del deputato Pala ed altri.

5. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge per la riscossione delle imposte dirette. (12) (*Urgenza*).

Discussione dei disegni di legge:

6. Istituzione di due nuove questure nelle città di Ancona e di Bari. (120)

7. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 e trasporto di fondi sulle assegnazioni fissate dall'articolo 1, lettera a, della legge 25 febbraio 1900, n. 56. (73)

8. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903. (35).

9. Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. (*Approvato dal Senato*). (92)

10. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (46)

11. Approvazione del contratto 30 ottobre 1900, riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio in Bologna, con le ragioni di comproprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli. (75)

12. Riordinamento del personale consolare di prima categoria. (54)

13. Spesa di lire 5,000 per lavori di sistemazione dei locali del Gabinetto di fisiologia nella Regia Università di Bologna. (102).

14. Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria. (90)

15. Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito. (47)

16. Approvazione dell'assegnazione straordinaria di lire 10,200,000, da iscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 per le spese della spedizione militare in Cina. (68).

17. Approvazione della convenzione per il pareggiamento della Università di Cagliari alle altre indicate nell'articolo 2 lettera A della legge 31 luglio 1862, n. 719. (91)

18. Approvazione della convenzione per il pareggiamento della Università di Sassari alle altre indicate nell'articolo 2 lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (91-*bis*)

19. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903. (41)

20. Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali. (*Approvato dal Senato*) (84) (*Urgenza*).

21. Stanziamento di fondi occorrenti per far fronte alle spese delle Commissioni Reali rispettivamente istituite coi Decreti 11 novembre 1898, n. 459, ed 8 aprile 1900, n. 137. (48)

22. Modificazioni alle disposizioni della legge 20 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria. (109)

23. Modificazioni di alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, relativi all'assistenza e vigilanza zoiatrica. (2)

24. Undici disegni di legge per eccedenze d'impegni e cinque per maggiori assegnazioni su vari capitoli degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1900-1901. (Dal n. 15 al 30)

25. Sistemazione dei locali dell'ex-convento delle Grazie in Milano ad uso della Biblioteca Braidense. (101) (*Urgenza*).

26. Autorizzazione della spesa di lire 242,000 per lavori suppletivi nell'edificio di Castelcapuano in Napoli. (108) (*Urgenza*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1902 — Tip. della Camera dei Deputati

